Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 novembre 1979

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 ottobre 1979.

Istituzione della consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta l'esigenza di adottare con urgenza, nel quadro normativo e regolamentare, provvedimenti intesi ad assicurare il massimo grado di efficienza operativa per la tutela dell'ambiente marino e, inoltre, di individuare provvedimenti che, anche attraverso l'aggiornamento della vigente disciplina, garantiscano la continuità e l'organicità dell'azione amministrativa e la disponibilità del personale e degli strumenti necessari in detto settore;

Considerato che presso il Ministero della marina mercantile opera la Commissione permanente interministeriale costituita con decreto 2 gennaio 1966, e successive modificazioni, con la partecipazione di rappresentanti ed esperti di tutte le amministrazioni ed enti interessati, per l'esame di specifici problemi concernenti l'inquinamento del mare;

Considerato che, ai fini di cui sopra, appare opportuno costituire un organo di consulenza che, per diversa composizione, sia idoneo ad esprimere adeguati suggerimenti di carattere scientifico e di natura programmatoria;

Considerata la convenienza di precisare le attribuzioni del detto organo di consulenza nel senso che ad esso spetti:

1) di esaminare gli aspetti fondamentali della difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti di qualsiasi genere e provenienza;

2) di suggerire iniziative anche sul piano legislativo e regolamentare nelle anzidette materie;

Sulla proposta del Ministro della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero della marina mercantile è istituita la consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, con i compiti di cui in narrativa.

Art. 2.

La consulta è presieduta dal Ministro della marina mercantile e di essa fanno parte:

l'on. Gianfranco Merli, già deputato al Parlamento;

il prof. ing. Luigi Mendia, direttore dell'Istituto di ingegneria sanitaria dell'Università di Napoli;

il prof. Francesco Pocchiari, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

il prof. Giampiero Puppi, direttore dell'Istituto di fisica A. Righi dell'Università di Bologna;

il prof. Roberto Passino, direttore dell'Istituto di ricerca delle acque;

il prof. Luigi Majori, direttore dell'Istituto d'igiene dell'Università di Trieste;

il prof. Francesco Alessandro Querci, presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;

il prof. Giuseppe Di Giovine, magistrato di cassazione;

il dott. Gianfranco Amendola, magistrato di tribunale;

l'ing. Ettore De Coro, presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

l'ing. Filippo Rossi, presidente della terza sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il Ministro della marina mercantile, con proprio decreto, provvede alla costituzione dell'ufficio di segreteria ed ha facoltà di delegare uno dei membri della consulta a presiedere la medesima.

Art. 3.

Per l'acquisizione di elementi tecnici e di studio che risultassero necessari ai propri lavori, la consulta potrà richiedere la collaborazione di istituti specializzati o altri esperti, anche stranieri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Presidente: COSSIGA

(9422)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1979.

Proroga a trentasei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), con effetto dal 14 luglio 1975;

Visti i decreti ministeriali 15 settembre 1976, 11 febbraio 1977, 21 settembre 1977, 17 aprile 1978 e 20 novembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Cederna, con sede in Milano, stabilimenti di Monza ed Agrate Brianza (Milano), è prolungata a trentasei mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 maggio 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(9584)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert, con sede in S. Maurizio Canavese e stabilimenti a Ciriè e S. Maurizio Canavese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 marzo 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Remmert, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino), e stabilimenti a Ciriè e S. Maurizio Canavese;

Visti i decreti ministeriali 19 luglio 1978 e 20 luglio 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remmert, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino), e stabilimenti a Ciriè e S. Maurizio Canavese, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(9585)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1979.

Rettifica del decreto ministeriale 26 giugno 1979 concernente la sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Benevento;

Vista la nota n. 5928 del 3 maggio 1979 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Benevento fa presente la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, il sig. Achille De Longis, rappresentante della UIL, dimissionario, con il sig. Orazio Volpe;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana datata 27 luglio 1979, n. 205, con il quale, nel provvedere alla sostituzione di cui trattasi, è stata erroneamente indicata la commissione provinciale per il collocamento di Avellino anziché Benevento;

Considerato che occorre procedere alla relativa rettifica del citato decreto di sostituzione;

Decreta:

A rettifica del decreto ministeriale 26 giugno 1979 il sig. Orazio Volpe deve intendersi membro della commissione provinciale per il collocamento di Benevento anziché di Avellino, quale rappresentante della UIL, in sostituzione del sig. Achille De Longis, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9056)

DECRETO MINISTERIALE 28 settembre 1979.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica della ditta Chemical Laboratory Libra S.r.l., in Milano.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto ministeriale n. 5693 in data 23 novembre 1977, la ditta Chemical Laboratory Libra S.r.l., fu autorizzata a produrre nella officina farmaceutica sita in Milano, via C. Ravizza, 20, specialità medicinali chimiche;

Vista la lettera pervenuta in data 15 giugno 1979, con la quale la ditta rinuncia a tutti gli effetti alla suddetta autorizzazione;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Chemical Laboratory Libra S.r.l. l'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche nell'officina farmaceutica sita in Milano, via C. Ravizza, 20, concessa con decreto numero 5693 del 23 novembre 1977.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 28 settembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9274)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1979.

Trasferimento al patrimonio della regione a statuto autonomo Friuli-Venezia Giulia dei beni mobili costituenti, nel relativo territorio, le strutture periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, concernente l'adeguamento e l'integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge 28 aprile 1976, n. 158, concernente il regolamento finanziario per le funzioni trasferite alla

regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Sentita la regione interessata;

Decreta:

I beni mobili, costituenti le strutture periferiche dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) siti nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e destinati alle attività di cui all'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, descritti negli allegati elenchi che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono trasferiti al patrimonio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, con i carichi attivi e passivi gravanti sugli stessi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il commissario degli enti predetti provvederà per la consegna alla regione summenzionata dei beni mobili ad essa spettanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro del tesoro*
TAMBRONI ARMAROLI

INIASA

ELENCO DEI BENI MOBILI

Unità operativa	Data	Proprietà ente		Proprietà MLPS		Proprietà regione	
		N. beni	Valore	N. beni	Valore	N. beni	Valore
Ispettorato Trieste	31/7/76	79	1.795.287	—	—	—	—
Cap Gorizia	»	1.870	15.132.919	21	117.990	—	—
Cap Monfalcone	»	2.774	36.969.366	—	—	—	—
Cap Pordenone	»	1.410	27.359.706	—	—	—	—
Cap Trieste	»	(1) 774	10.466.419	—	—	—	—
Cap Udine	»	(2) 964	13.274.748	57	587.600	—	—
Ex cap Tolmezzo	»	6.084	6.917.975	—	—	—	—

(1) Compresi n. 144 libri per L. 219.050.
(2) Compresi n. 95 libri per L. 465.640.

ENALC

ELENCO DEI BENI MOBILI

Unità operativa	Data	Proprietà ente		Proprietà MLPS		Proprietà regione	
		N. beni	Valore	N. beni	Valore	N. beni	Valore
Direzione regionale e cap Trieste	31/7/76	1.900	50.116.522	—	—	—	—
Cap Marina di Aurisina	»	46.239	225.442.265	—	—	—	—
Cap Gorizia	»	439	12.498.350	—	—	—	—
Cap Pordenone	»	825	25.145.542	—	—	—	—
Cap Udine	»	2.730	51.353.926	—	—	—	—

INAPLI

ELENCO DEI BENI MOBILI

Unità operativa	Data	Proprietà ente		Proprietà MLPS		Proprietà regione	
		N. beni	Valore	N. beni	Valore	N. beni	Valore
Ispettorato Trieste	31/7/76	81	2.623.434	—	—	—	—
Cap Trieste	»	1.672	40.216.884	188	3.119.531	140	1.854.832
Cap Arba	»	2.318	24.720.522	54	270.150	9	258.235
Cap Azzano X	»	1.750	38.625.332	308	2.098.966	612	2.943.063
Cap Gradisca	»	(1) 1.375	26.018.787	97	796.026	212	2.182.105
Cap Torviscosa	»	1.080	68.690.031	525	3.166.004	452	3.141.940

(1) Compresi n. 501 beni per L. 2.476.606 della ex scuola di Medea.

(9126)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Far - Fabbriche accumulatori riunite, stabilimento in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Far - Fabbriche accumulatori riunite, con sede in Napoli e stabilimenti a Casal Nuovo di Napoli, Bari e Melzo (Milano);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 6 luglio 1979 e 7 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre al 25 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi, per i soli lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Bari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Far - Fabbriche accumulatori riunite, stabilimento di Bari, è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9570)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, in Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1978, 10 novembre 1978, 2 gennaio 1979, 5 aprile 1979 e 21 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Emilio Boimond, con sede in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9564)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli).

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1979 e 26 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.N. - Costruzioni metalmeccaniche napoletane, con sede e stabilimento in Barra (Napoli), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9559)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 12 giugno 1978, 3 luglio 1978, 17 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, 23 marzo 1979 e 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 dicembre 1977 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetromeccanica Carlo Azzi di Napoli, è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9562)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura Italia, in Castelfranco Veneto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pettinatura Italia di Castelfranco Veneto, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso);

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 all'11 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pettinatura Italia di Castelfranco Veneto, con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), è prolungata al 10 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9571)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Proroga fino al 16 settembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forlisider, in Forlimpopoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Forlisider di Forlimpopoli (Forlì);

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1978, 11 luglio 1978, 12 luglio 1978, 2 ottobre 1978, 24 febbraio 1979 e 29 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 settembre 1977 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Forlisider di Forlimpopoli (Forlì), è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9560)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A.S., in San Zenone degli Ezzelini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.M.A.S. di San Zenone degli Ezzelini (Treviso);

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 luglio 1978 al 31 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.M.A.S. di San Zenone degli Ezzelini (Treviso), è prolungata al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9572)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola e stabilimenti in Baganzola e Basilicanova.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti a Baganzola e Basilicanova (Parma);

Visti i decreti ministeriali 9 giugno 1978, 2 gennaio 1979 e 28 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 3 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salvarani, con sede in Baganzola (Parma) e stabilimenti a Baganzola e Basilicanova (Parma), è prolungata al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9569)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C., in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C. di Ponticelli (Napoli);

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 marzo 1979 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. Salvatore Piccolo & C., in Ponticelli (Napoli), è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9555)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 gennaio 1979 al 28 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9575)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 19 febbraio 1979, 1° giugno 1979 e 25 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 settembre 1978 al 9 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cosmin - Costruzioni manutenzioni industriali, con sede in Cagliari e stabilimento a Capoterra (Cagliari), è prolungata al 9 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9556)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ledysan, in Valvasone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ledysan di Valvasone (Pordenone);

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 gennaio 1979 all'8 luglio 1979.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ladyson di Valvasone (Pordenone), è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9568)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco international, in Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Amuco international di Avellino;

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979, 23 febbraio 1979, 24 febbraio 1979 e 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amuco international di Avellino, è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9576)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como);

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1979, 11 maggio 1979 e 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 agosto 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Fratelli Onofri S.p.a., con sede e stabilimenti in Cassago Brianza (Como), è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9565)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a Isma sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise (Caserta);

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 25 dicembre 1978 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Isma sud - Industria sottoprodotti macellazione e affini, stabilimento di Marcianise (Caserta), è prolungata al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9551)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel, unità di Capua, Napoli e Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pierrel unità di Capua (Caserta), Napoli e Milano;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1978, 4 maggio 1979, 28 agosto 1979 e 29 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 6 marzo 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro di Napoli e Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pierrel unità di Capua (Caserta), Napoli e Milano, è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9550)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento sarda, in Cagliari, stabilimento in Monastir.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Vibrocemento sarda, con sede in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979 e 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 maggio 1978 al 25 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vibrocemento sarda, con sede in Cagliari, stabilimento in Monastir (Cagliari), è prolungata al 20 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9558)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmar, in Forlimpopoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Simmar di Forlimpopoli (Forlì);

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;.

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmar di Forlimpopoli (Forlì), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9553)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto biochimico sardo, in Cagliari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Istituto biochimico sardo di Cagliari;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto biochimico sardo di Cagliari, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1978 al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9544)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimes - Costruzioni industriali meccaniche speciali, con sede in Bologna e stabilimento in Bubano di Mordano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cimes - Costruzioni industriali meccaniche speciali, con sede in Bologna e stabilimento in Bubano di Mordano (Bologna);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cimes Costruzioni industriali meccaniche speciali, con sede in Bologna e stabilimento in Bubano di Mordano (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 ottobre 1978 al 22 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9543)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 27 ottobre 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, con effetto dal 1° marzo 1976;

Visti i decreti ministeriali 20 maggio 1978, 22 maggio 1978, 23 maggio 1978, 9 ottobre 1978, 10 ottobre 1978, 11 ottobre 1978, 12 ottobre 1978, 31 ottobre 1978, 13 dicembre 1978, 8 gennaio 1979 e 12 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 27 ottobre 1977 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore lavanderia operanti in provincia di Napoli, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9548)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979 e 22 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9557)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina, in Atina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Atina di Atina (Frosinone);

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 26 giugno 1978 al 24 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atina di Atina (Frosinone), è prolungata al 24 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9567)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 29 gennaio 1979 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Giuseppe Gatti, stabilimento di Avellino, è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9554)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della Condizione di crisi aziendale della S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978, 16 febbraio 1979, 23 aprile 1979 e 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 maggio 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari), è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9566)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1P - Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze);

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979;

Considerato che l'esatta ragione sociale della società predetta è S.p.a. 1P - Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano (Firenze);

Ritenuta la necessità di modificare in tal senso il citato decreto ministeriale 2 giugno 1979;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. 1P - Industria chimica per l'arredamento, con sede in Roma e stabilimento a Calenzano, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 novembre 1978 al 13 maggio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce il decreto ministeriale 2 giugno 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9547)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma;

Visti i decreti ministeriali 3 febbraio 1979 e 19 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 29 ottobre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma, è prolungata al 28 gennaio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9573)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat, con sede in Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese, Anagni e Ascoli Piceno, nonchè filiali periferiche.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceat con sede in Torino, sede di Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese (Torino), Anagni ed Ascoli Piceno, nonchè filiali periferiche;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro competenti;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceat con sede in Torino, sede di Torino, stabilimenti di Torino, Settimo Torinese (Torino), Anagni ed Ascoli Piceno, nonché filiali periferiche, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1979 al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9546)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1978, 8 novembre 1978, 10 aprile 1979 e 10 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 marzo 1978 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza, è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9563)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Abilitazione del Banco di Napoli, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 18 luglio 1979, con la quale la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità del Banco di Napoli ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità del Banco di Napoli, è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9648)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Abilitazione del Banco di Napoli, sezione di credito fondiario, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 18 luglio 1979, con la quale la sezione di credito fondiario del Banco di Napoli ha chiesto di essere abilitata ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Vista la deliberazione con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 29 dicembre 1978, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera, concessi da istituzioni creditizie estere ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, la sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, è abilitata a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti, per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto delle disposizioni statutarie e legislative che regolamentano l'attività della stessa sezione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9647)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Abilitazione dell'Ente finanziario interbancario - Efibanca, a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 876, recante aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (B.E.I.);

Visto in particolare l'art. 3 della legge sopracitata, che accorda la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale, per il pagamento degli interessi e per il rischio di cambio sui prestiti da contrarsi con la B.E.I. da istituti ed enti pubblici per destinarne il ricavo al finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, disponendo altresì che gli istituti e gli enti pubblici abilitati a contrarre i prestiti di cui sopra saranno designati, su domanda degli stessi, con decreto del Ministro del tesoro;

Vista la domanda in data 4 luglio 1979, con la quale l'Ente finanziario interbancario - Efibanca, ha chiesto di essere abilitato ad effettuare le operazioni finanziarie suddette;

Ritenuto che si possa provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 876, l'Ente finanziario interbancario - Efibanca, è abilitato a contrarre prestiti con la Banca europea per gli investimenti per destinarne il ricavo al

finanziamento di iniziative da realizzare nel territorio di competenza della Cassa per il Mezzogiorno nel settore industriale, nel settore delle infrastrutture e dei servizi ed in quello dei progetti speciali di cui all'art. 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, e successive modificazioni, a condizione che l'utilizzo dei prestiti in questione avvenga nel rispetto della normativa che regolamenta l'attività dello stesso Ente finanziario interbancario - Efibanca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9646)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone);

Visti i decreti ministeriali 18 maggio 1978, 10 febbraio 1979 e 27 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 31 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Tomassi mobili, con sede legale in Sora, stabilimenti di Sora e Broccostella (Frosinone), è prolungata al 30 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9549)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della ristrutturazione aziendale della S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte, Napoli;

Visto il decreto ministeriale 13 marzo 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Visconti Mollica - Manifatture ceramiche di Capodimonte, Napoli, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9552)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roving plast, in Cassine, ora Fulgor Italia S.p.a., in Latina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Roving Plast di Cassine (Alessandria), ora Fulgor Italia S.p.a., con sede in Latina;

Visti i decreti ministeriali 16 gennaio 1979, 17 marzo 1979, 21 marzo 1979 e 27 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roving Plast di Cassine (Alessandria), ora Fulgor Italia S.p.a., con sede in Latina, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9574)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 20 settembre 1978, 16 gennaio 1979, 12 aprile 1979 e 7 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 marzo 1978 al 2 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è prolungata al 2 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Teramo, Bellante, Giulianova e Mosciano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9577)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Napoli, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 luglio 1979 al 27 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9542)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Romeo Rega di Roma;

Visti i decreti ministeriali 9 agosto 1978, 30 novembre 1978, 31 gennaio 1979 e 5 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° febbraio 1978 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Romeo Rega di Roma, è prolungata al 28 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9561)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1979.

Norme integrative dei decreti ministeriali 8 giugno 1979 e 12 luglio 1979 concernenti, rispettivamente, l'aiuto comunitario per i foraggi essiccati o trasformati e per piselli, fave e favette impiegati nell'alimentazione degli animali prodotti nella campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il proprio decreto 8 giugno 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 162 del 14 giugno 1979, concernente le disposizioni nazionali per il pagamento, nella campagna di commercializzazione 1979-80, dell'aiuto comunitario alla produzione dei foraggi essiccati o trasformati;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1979 pubblicato nella *Gazzetta Ufficale* della Repubblica italiana n. 207 del 30 luglio 1979, concernente le disposizioni nazionali per il pagamento, nella campagna di commercializzazione 1979-80, dell'aiuto comunitario per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali;

Considerato che ricorrono le condizioni perchè le predette disposizioni trovino applicazione nella stessa campagna di commercializzazione, anche nel territorio di talune altre regioni;

Attesa la competenza degli assessorati dell'agricoltura di dette regioni ad esercitare direttamente, o per il tramite di dipendenti organi, le attività previste dalle disposizioni ministeriali citate in premessa;

Decreta:

Art. 1.

Le norme contenute nei decreti ministeriali 8 giugno 1979 e 12 luglio 1979, citati in premessa, si applicano, per la campagna di commercializzazione 1979-80, anche nei territori delle regioni indicate al successivo articolo.

Art. 2.

Nel territorio delle regioni Lazio, Liguria, Molise, Umbria, Sardegna e Valle d'Aosta i compiti previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto ministeriale 8 giugno 1979, citato in premessa, sono esercitati dai competenti assessorati per l'agricoltura che, se del caso, si avvalgano, all'uopo, dell'attività dei propri organi periferici.

Nel territorio delle regioni Lazio, Liguria, Molise e Umbria i compiti previsti dagli articoli 3, 4 e 5 del decreto ministeriale 12 luglio 1979 citato in premessa, sono esercitati dai competenti assessorati per l'agricoltura che, se del caso, si avvalgono, all'uopo, dell'attività dei propri organi periferici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

(9677)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale circoscrizionale del Lazio per la elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Letta la nota n. 19163 del 29 ottobre 1979, con la quale il presidente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio comunica che la dott.ssa Anna Schober ha chiesto di essere sostituita essendo stata trasferita alle dipendenze della regione Lazio;

Visto il proprio decreto 26 maggio 1978, col quale Anna Schober era stata nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale presso la corte di appello di Roma;

Poichè è necessario procedere alla sostituzione del componente con altra persona indicata nella terna proposta dal consiglio di amministrazione, seduta del 4 maggio 1978;

Decreta:

Rosanelli Anita, assistente sociale presso il centro rieducazione minorenni di Roma, è nominata componente della commissione elettorale circoscrizionale del Lazio, in sostituzione di Anna Schober.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 3 novembre 1979

Il Ministro: MORLINO

(9676)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Bianco Pisano di S. Torpé » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per il vino « Bianco Pisano di S. Torpé » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IV, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di S. Torpè »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Bianco Pisano S. Torpé » è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Bianco Pisano di S. Torpe » deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Trebbiano Toscano nella misura non inferiore al 75% delle viti esistenti. Possono concorrere anche le uve dei vitigni a frutto bianco « raccomandati » o « autorizzati » per la provincia di Pisa presenti nei vigneti fino ad un massimo del 25% del totale delle viti esistenti.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione della denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di S. Torpé » debbono provenire dalla zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni, in provincia di Pisa e di Livorno: Casciana Terme, Capannoli, Chianni, Crespina, Lari, Palaia, Ponsacco e Terricciola ed, in parte, il territorio dei seguenti comuni: Cascina, Collesalvetti, Fauglia, Laiatico, Lorenzana. Montopoli Valdarno. Peccioli. Pontedera. Santa Luce. S. Miniato.

Tale zona, già delimitata dal decreto ministeriale 18 maggio 1973, è la seguente:

partendo dalla località Bocca d'Elsa, sul confine provinciale Pisa-Firenze, la linea di delimitazione scende verso sud seguendo detto confine provinciale fino alla carreggiabile che passa da « Serra », quota 191 comune di Peccioli e piegando ad ovest percorre la strada che per Cedri, Montelopio, Fabbrica di Peccioli, scende nella valle dell'Era. Per una carrareccia raggiunge il Molino Ripassaia, Tonaca (quota 80) e raggiunge il fiume Era per la strada campestre; ne costeggia la riva destra verso sud-est e lo supera all'altezza del guado, quindi prende la strada che porta a Ca' di Molino (quota 80). Per la carrozzabile raggiunge Fabbri, attraversa il torrente Ragone e sale a nord per la strada statale Volterrana fino al km 14,250; piega quindi ad ovest e seguendo la carrareccia per Ragoncino e Colle dell'Asino attraversa il botro al Piano, sotto quota 98. Poi segue la carreggiabile, passando a nord di Vezzano, Ca' S. Valeriano e Ca' S. Francesco e risalendo a nord raggiunge il torrente Fosce, che risale verso sud per 500 metri fino alla carrareccia che porta a il Casino da qui per il podere Trieste passa sotto Montaute e si identifica con il rio Cecinella che risale per 500 metri piegando quindi a nord fino ad un piccolo affluente di sinistra del rio stesso proveniente da quota 255; passando sotto Piano delle Vigne segue un sentiero a nord-ovest che scende nel torrente Sterza. Da questo punto la delimitazione risale il suddetto torrente (che è anche il confine comunale di Chianni con Laiatico e poi di Riparbella) giungendo all'estremo sud del comprensorio, dove il rio Gusciane si immette nella Sterza, a nord di quota 460. La delimitazione risale quindi a nord-ovest, indi a nord seguendo sempre il confine del comune di Chianni fino a quota 527, sotto monte Prunicce; da qui volge ad ovest e per quota 462 ed il botro Riseccoli arriva al lago Solvay nel punto di immissione del botro suddetto. Percorre la riva est del lago, risale un tratto del fiume Fine e il botro del Ricavo fino a quota 93, piega a nord-ovest e per quota 139 e la Pieve di Santa Luce raggiunge quota 102, quindi segue la strada che passa per quota 133 e che costeggia il tratto pianeggiante della riva destra del fiume Fine, si collega con la carrareccia che sale a quota 122, dove ritrova e risale il fiume Fine fino all'incrocio con la via S. Luce e Lorenzana che percorre verso nord fino a quando, nei pressi di Ca' S. Alberto, non trova il confine comunale S. Luce-Casciana Terme, che segue sempre verso nord fino a toccare quello di Lorenzana che costeggia per 200 metri a sud. Quindi per la carreggiabile passa per Toraglia, Petruccaia 1° e 2° e risale verso nord-ovest a Ca' Disperato per poi ridiscendere a sud-ovest per Ca' Mandriacce fino ad incontrare nuovamente il confine comunale prima di Lorenzana e poi di Fauglia e, passando per Pozzavilla raggiunge la ferrovia Cecina-Pisa. Attraversando la ferrovia risale verso nord-est e per quota 44 piega verso nord-ovest per Mezzastrada, Ca' Larignano e quota 108, gira a nord intorno a Postignano e raggiunge la strada Torretta Acciaiolo al km 0,800. Arrivando a Torretta segue la statale Pisana-Livornese a nord fino al km 16,500 e raggiunge il casello ferroviario. A questo punto entra nella provincia di Livorno seguendo la ferrovia Pisa-Cecina fino all'incrocio con la statale 67-*bis* (km 11).

La delimitazione volge ora ad est e percorre la strada statale 67-*bis* fino al passaggio a livello di Fornacette, segue quindi la linea ferroviaria Pisa-Firenze fino al passaggio a livello di La Rotta; poi si immette nuovamente nella Tosco-Romagnola al km 25,500 che percorre fino a S. Romano. Da qui piega a nord, tocca la stazione ferroviaria e, andando quindi a destra per Ca' Guicciardini, arriva a Ponte a Egola, discende il fiume Egola fino al confine della provincia e lo segue fino a Bocca d'Elsa.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni di giacitura e di orientamento adatti, con esclusione di quelli di fondovalle particolarmente umidi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione della denominazione di origine controllata « Bianco Pisano di S. Torpé » non deve essere superiore a q.li 120 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopraindicato, la resa per ettaro di coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite nelle condizioni indicate all'art. 2.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi di oltre il 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione debbono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni, anche se solo in parte compresi nella zona di produzione di cui all'art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al « Bianco Pisano di S. Torpé » una gradazione alcoolica minima naturale di 10,5.

Nessuna correzione è ammessa con uve, mosti o vini che provengono da terreni vitati diversi da quelli previsti dall'art. 10

del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, salvo correzioni del grado zuccherino autorizzate dalla legge.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Art. 6.

La denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di S. Torpé» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: bianco paglierino;
odore: vinoso, vivace caratteristico;
sapore: secco, armonico, delicato;
gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 16 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Le uve idonee alla produzione della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di S. Torpé» possono essere destinate alla produzione del tipo «Vin Santo» seguendo il tradizionale metodo di vinificazione che, in particolare, prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale;

l'appassimento delle uve destinate alla vinificazione, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni, deve avvenire in locali idonei e deve essere protratto fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 28 per cento;

la resa massima di uva fresca in vino non deve essere superiore al 35 per cento;

la conservazione e l'invecchiamento del vino deve avvenire in appositi locali (i Vinsatai) ed in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore a 2 ettolitri;

l'immissione al consumo del «Bianco Pisano di S. Torpe» Vin Santo non può avvenire prima del 28 febbraio di questo anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere una gradazione alcoolica minima complessiva di 17;

l'invecchiamento deve avvenire nell'interno della zona di vinificazione delle uve di cui all'art. 5.

La denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di S. Torpé» Vin Santo, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal dorato all'ambrato più o meno intenso;
odore: intenso, etereo, caratteristico;
sapore: amabile o secco, armonico morbido con retrogusto caratteristico;
gradazione alcoolica minima svolta: 16;
acidità totale minima: 6 per mille;
acidità volatile massima: 1 per mille;
estratto secco netto minimo: 23 per mille.

E' in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti dei parametri analitici sopraindicati.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti la denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di S. Torpé» Vin Santo deve sempre figurare, veritiera e documentabile, l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

(9651)

Comunicato

Si comunica che la pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1979 concernente modificazioni al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Isonzo», avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 1° agosto 1979, deve ritenersi nulla.

E' unicamente valida quella avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 20 ottobre 1979.

(9652)

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria di Merano
(Manifestazione 23 settembre 1979)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Merano il 23 settembre 1979 ed esito del «Gran premio Merano» svoltosi all'ippodromo di Maja, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Premi di prima categoria: biglietti venduti estratti abbinati ai nomi dei tre cavalli classificati nell'ordine primo, secondo e terzo, nel «Gran premio Merano» svoltosi il 23 settembre 1979 all'ippodromo di Maja, aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietto qui sotto indicato:

1) Biglietto serie AM n. 77160:
L. 300.000.000 abbinato al cavallo Ryan's Daughter;

2) Biglietto serie AC n. 42381:
L. 150.000.000 abbinato al cavallo Jet Moon;

3) Biglietto serie C n. 73463:
L. 75.000.000 abbinato al cavallo Soljut.

B) Premi di seconda categoria di L. 20.000.000 ciascuno ai seguenti biglietti:

1)	Bigl.	serie	N	n. 74825
2)	»	»	O	» 03654
3)	»	»	S	» 06032
4)	»	»	U	» 81281
5)	»	»	V	» 00944
6)	»	»	V	» 53681
7)	»	»	AA	» 05026
8)	»	»	AA	» 73551
9)	Bigl.	serie	AB	n. 44695
10)	»	»	AB	» 60530
11)	»	»	AC	» 28561
12)	»	»	AC	» 46026
13)	»	»	AE	» 62881
14)	»	»	AL	» 04114
15)	»	»	AN	» 55410

C) Premi di terza categoria di L. 10.000.000 ciascuno ai seguenti bilietti:

1)	Bigl.	serie	A	n. 92459
2)	»	»	B	» 54379
3)	»	»	C	» 31029
4)	»	»	D	» 42638
5)	»	»	E	» 03041
6)	»	»	E	» 06689
7)	»	»	F	» 60463
8)	»	»	G	» 40792
9)	»	»	G	» 80533
10)	»	»	G	» 85159
11)	»	»	I	» 48969
12)	»	»	I	» 49139
13)	»	»	I	» 49517
14)	Bigl.	serie	M	n. 19500
15)	»	»	N	» 46981
16)	»	»	O	» 20533
17)	»	»	P	» 06600
18)	»	»	P	» 63766
19)	»	»	T	» 35716
20)	»	»	T	» 66860
21)	»	»	T	» 69160
22)	»	»	U	» 07184
23)	»	»	U	» 60824
24)	»	»	V	» 23927
25)	»	»	AD	» 06620
26)	»	»	AN	» 14635

D) Premi ai venditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:

1) biglietto serie AM n. 77160 . . . . L. 3.000.000
2) biglietto serie AC n. 42381 . . . . » 1.850.000
3) biglietto serie C n. 73463 . . . . . » 1.000.000

Ai venditori dei quindici biglietti vincenti premi di 2ª categoria L. 350.000 ciascuno.

Ai venditori dei ventisei biglietti vincenti premi di 3ª categoria L. 150.000 ciascuno.

(9681)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 216

Corso dei cambi del 6 novembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . .	830,45	830,45	—	830,45	830,50	830,40	830,55	830,45	830,45	830,45
Dollaro canadese .	700,95	700,95	—	700,95	701,10	700,90	701,30	700,95	700,95	700,95
Marco germanico . .	462,82	462,82	—	462,82	462,90	462,80	462,81	462,82	462,82	462,85
Fiorino olandese .	416,47	416,47	—	416,47	416,55	416,45	416,65	416,47	416,47	416,47
Franco belga	28,64	28,64	—	28,64	28,64	28,60	28,635	28,64	28,64	28,65
Franco francese	197,29	197,29	—	197,29	197,27	197,25	197,33	197,29	197,29	197,30
Lira sterlina .	1723,10	1723,10	—	1723,10	1722,10	1723,05	1722,79	1723,10	1723,10	1723,10
Lira irlandese	1713,50	1713,50	—	1713,50	1713,75	—	1713 —	1713,50	1713,50	—
Corona danese .	156,30	156,30	—	156,30	156,15	156,25	156,32	156,30	156,30	156,30
Corona norvegese .	165,02	165,02	—	165,02	165 —	165 —	165,03	165,02	165,02	165 —
Corona svedese .	195,69	195,69	—	195,69	195,65	195,65	195,73	195,69	195,69	195,70
Franco svizzero	503,92	503,92	—	503,92	504,05	503,40	504 —	503,92	503,92	503,95
Scellino austriaco .	64,445	64,445	—	64,445	64,41	64,45	64,45	64,445	64,445	64,45
Escudo portoghese . .	16,50	16,50	—	16,50	16,44	16,45	16,44	16,50	16,50	16,50
Peseta spagnola	12,47	12,47	—	12,47	12,46	12,45	12,47	12,47	12,47	12,47
Yen giapponese .	3,453	3,453	—	3,453	3,493	3,45	3,495	3,453	3,453	3,49

Media dei titoli del 6 novembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 . . .	71,650
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	89,775
» 5,50 % » » 1968-83 .	84,975
» 5,50 % » » 1969-84 .	81,625
» 6 % » » 1970-85 .	80,950
» 6 % » » 1971-86 .	77,825
» 6 % » » 1972-87 .	76,050
» 9 % » » 1975-90 .	82,450
» 9 % » » 1976-91 .	83,275
» 10 % » » 1977-92 .	89 —
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	82,800
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80.	100 —
» » » » 1- 3-1978/80.	100,050

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1978/80.	100,100
» » » » 1- 8-1978/80.	100,100
» » » » 1-10-1978/80.	100,100
» » » » 1- 3-1979/81.	100,050
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980 .	99,325
» » Pol. 9 % 1- 1-1980 .	99,325
» » » 10 % 1- 1-1981 .	97,250
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,325
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	98,150
» » » 12 % 1- 4-1982 .	97,825
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,650
» » » 12 % 1- 1-1984 .	96,550
» » » 12 % 1- 4-1984 . .	96,500
» » » 12 % 1-10-1987 .	96,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	830,50
Dollaro canadese . .	701,125
Marco germanico . .	462,815
Fiorino olandese .	416,56
Franco belga . . .	28,637
Franco francese	197,31
Lira sterlina	1722,945
Lira irlandese	1713,25
Corona danese .	156,31
Corona norvegese . .	165,025
Corona svedese . .	195,71
Franco svizzero	503,96
Scellino austriaco . . .	64,447
Escudo portoghese	16,47
Peseta spagnola	12,47
Yen giapponese	3,494

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1979

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di settembre 1979 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti **dati:**

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 settembre 1979			
		INCASSI (in milioni di lire)		PAGAMENTI (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1978			74.691		
GESTIONE DI BILANCIO					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	36.725.904			
	residui	4.113.459			
	Totale		40.839.363		
Accensione di prestiti	competenza	10.600.973			
	residui	9			
	Totale		10.600.982		
Spese correnti	competenza			44.628.137	
	residui			5.041.390	
	Totale				49.669.527
Spese in conto capitale	competenza			6.736.149	
	residui			3.207.124	
	Totale				9.943.273
Rimborso di prestiti	competenza			7.364.031	
	residui			183.925	
	Totale				7.547.956
GESTIONE DI TESORERIA					
In conto debiti di tesoreria:					
Debito fluttuante		68.098.072		49.575.645	
Conti correnti		165.217.406		161.315.780	
Incassi da regolare		34.681.866		33.208.986	
Altre gestioni		52.015.496		55.976.825	
	Totale		320.012.840		300.077.236
In conto crediti di tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		426.750		820.536	
Pagamenti da regolare		5.429.319		7.185.164	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		8.252.926		8.572.244	
Altri crediti		107.954.712		109.697.294	
	Totale		122.063.707		126.275.238
	Totale complessivo		493.591.583		493.513.230
Fondo di cassa al 30 settembre 1979			—		78.353
	Totale a pareggio		493.591.583		493.591.583

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 settembre 1979 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		78.353	
CREDITI DI TESORERIA			
Crediti per operazioni di portafoglio	395.020		
Pagamenti da regolare	5.419.076		
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi	10.239.162		
Altri crediti	25.137.103		
Totale crediti		41.190.361	
In complesso			41.268.714
DEBITI DI TESORERIA			
Debito fluttuante	69.338.494		
Conti correnti	24.162.792		
Incassi da regolare	2.976.468		
Altre gestioni	5.477.210		
Totale debiti			101.954.964
Situazione del Tesoro (passività)			60.686.250

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 settembre 1979: lire 642.189 milioni.

Il primo dirigente: MOLINO

Il direttore generale del Tesoro: RUGGIERO

(9636)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

Situazione al 30 settembre 1979

ATTIVO

Voce		Parziale	Totale
Oro	L.		11.710.175.935.886
Fecom per Crediti in oro	»		3.495.982.754.678
Cassa	»		696.955.859.526
Portafoglio su piazze italiane			
— risconto alle Aziende di credito	L	79 793.333.642	
— sconto Buoni Tesoro e cedole	»	—	79.793.333.642
Anticipazioni:			
— in conto corrente	L	1.342.012.001.661	
— di cui al D.M. Tesoro 27-9 1974	»	27.457.980.100	
— a scadenza fissa	»	2.053.627.002.000	3.423.096.983.761
Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.		—
Attività verso l'estero in valuta			
— Riserve in Ecu presso Fecom	L	5.635.698.810.639	
— Fecom per crediti in dollari	»	2.096.770.000.000	
— Altre attività	»	20.013.369.922	7.752.482.180.561
Ufficio Italiano Cambi:			
— conto corrente ordinario	L	15.282.052.458.780	
— conti speciali	»	1.949.848.348.208	17.231.900.806.988
Anticipazioni straordinarie al Tesoro	L.		—
Risconto per finanziamenti ammassi	»		1.409.627.615.436
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		10.024.566.829.317
Servizi diversi per conto dello Stato - partite debitorie	»		43.268.434.877
Impiego in titoli di Stato o garantiti dallo Stato	»		19.124.839.988.159
Certificati di Credito del Tesoro di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		110.904.302.197
Investimento dei fondi di riserva e di fondi diversi accantonati:			
— titoli di Stato o garantiti dallo Stato	L	1.143.685.699.667	
— altre attività	»	327.432.921.179	1.471.118.620.846
Immobili per uso ufficio	L.		1
Partite varie attive	»		2.256.143.017.005
Spese dell'esercizio	»		1.799.785.257.371
	L.		80.630.641.920.251
Impegni			
— credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	»		956.710.206.348
Depositi:			
— a garanzia	L	6.431.930.185.919	
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	»	—	
— altri	»	47.402.796.803.336	53.834.726.989.255
Depositari di titoli e valori	L.		2.037.424.873.568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3.152.126.708
TOTALE	L.		137.462.656.116.130

PASSIVO

Voce		Parziale	Totale
Circolazione	L.		19 041 149 528 000
Vaglia cambiari ed altri debiti a vista	»		127 810.354 652
Depositi in conto corrente liberi	»		126 492.690 341
Depositi in conto corrente vincolati a tempo	»		1 000 020 000
Conti speciali di cui alla legge 17-8-1974, n. 386	»		270 368 790 178
Depositi in conto corrente costituiti per obblighi di legge:			
— ai fini della riserva bancaria obbligatoria	L.	29.781.764.709.042	
— altri	»	21.292.983.613	29 803 057 692 655
Depositi in valuta estera:			
— per conto U.I.C.	L.	863.030.102.104	
— altri	»	11.528.257.742	874 558 359 846
Conti dell'estero in lire:			
— per conto U.I.C.	L.	1.086.882.485.322	
— altri	»	96.508.977.537	1 183 391 462 859
Passività verso l'estero in valuta - Fecom per debiti in Ecu	L.		5 592 752 754 678
Ufficio Italiano Cambi - conto corrente ordinario	»		
Conto corrente per il servizio di Tesoreria	»		
Servizi diversi per conto dello Stato - partite creditorie	»		2 203 665 059 716
Servizi di cassa per conto di enti vari	»		16 628 114 311
Fondi diversi accantonati	»		16 623 100 698 765
Partite varie passive	»		2 703 651 281 874
Capitale sociale	L.	300.000.000	
Fondo di riserva ordinario	»	107.676.819.227	
Fondo di riserva straordinario	»	113.485.920.714	221 462 739 941
Rendite dell'esercizio	L.		1 841 552 372 435
	L.		80.630.641.920.251
Impegni	L.		956 710 206 348
Depositanti	»		53 834 726 989 255
Titoli e valori presso terzi	»		2 037 424 873 568
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		3 152 126 708
TOTALE	L.		137 462 656 116 130

Il Governatore: BAFFI — *Il ragioniere generale* SALONICO

(9637)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare approvate con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 314, e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 22 febbraio 1937, n. 220, e successive modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 16 agosto 1962 n. 1303, concernente il riordinamento del Corpo di commissariato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n 15, concernente nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, concernente modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Vista la legge 8 gennaio 1979, n. 10, concernente l'equipollenza delle lauree in economia politica ed in economia aziendale, conferite dalle facoltà di economia e commercio, nonché la laurea in scienze economiche e sociali, conferite dalla facoltà di scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami e per titoli, a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, possono percorrere la carriera sino al grado di tenente generale. Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dalle disposizioni vigenti in materia, nella misura ed alle condizioni da queste stabilite.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) siano in possesso di una delle seguenti lauree conseguite in un istituto della Repubblica: laurea in giurisprudenza, in economia aziendale, in economia e commercio, economia politica, scienze economiche e sociali dell'Università della Calabria, in scienze politiche, in scienze coloniali, in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze statistiche ed economiche, in scienze economiche e marittime conseguita presso la sezione armamento navale dell'Istituto superiore navale di Napoli, in scienze economiche, in scienze economiche e bancarie;

2) non abbiano oltrepassato il 30° anno di età alla data del presente decreto.

Detto limite è aumentabile:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purché complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano sempre tenuto buona condotta civile e morale;

4) siano in possesso dell'idoneità psicofisica richiesta per il servizio quale ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, comprendente anche l'idoneità al volo.

I candidati verranno sottoposti, a cura del Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica, a visita medica, per l'accertamento dei requisiti psicofisici, graduati nelle tre categorie: 1ª ottimo; 2ª buono; 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 4.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal concorrente, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere trasmessa al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, non oltre il trentesimo giorno dopo quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

nome e cognome;

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio, specificando il voto riportato nell'esame di laurea;

la posizione nei riguardi del servizio militare;

il recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso (e possibilmente il numero telefonico).

Il candidato dovrà, altresì, dichiarare nella domanda la lingua o le lingue estere nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi (non più di due lingue scelte fra quelle indicate al successivo art. 6).

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda il candidato, dovrà, inoltre, indicare il suo preciso recapito, comprendente anche il numero di codice di avviamento postale e l'indirizzo della famiglia. Al riguardo si precisa che il candidato ha l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica od alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o dal cancelliere. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comandante di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che saranno inviate dopo il termine sopra indicato.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'invio delle domande al Ministero dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale essi dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione d'esame sara nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte ed orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

Prove scritte obbligatorie:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale.

Prove orali obbligatorie:

diritto costituzionale ed amministrativo;
diritto civile e commerciale;
economia politica e scienza delle finanze;
diritto e legislazione aeronautica;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
statistica;
geografia economica.

Prove orali facoltative:

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, nei sottonotati giorni:

14 gennaio 1980: diritto costituzionale ed amministrativo;
15 gennaio 1980: diritto civile e commerciale.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi senza attendere ulteriori comunicazioni, per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento di identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami; immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova scritta formulerà tre temi sulla materia di esame. A cura di un candidato verrà estratto a sorte uno dei temi suddetti che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati, sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova, i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, né consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge o decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto, verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

Il lavoro e la bozza, scritti su carta fornita dalla commissione, saranno consegnati senza firma. Questa sara apposta su foglio separato che sarà chiuso in busta. Il lavoro con la bozza e la busta contenente la firma saranno immediatamente messi in una busta grande che sarà chiusa a cura del candidato e consegnata al presidente della commissione o a chi ne fa le veci, che appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo di chiusura della restante parte della busta medesima, la propria firma e l'indicazione della data della consegna.

Saranno ammessi alle prove orali di concorso i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

Le prove orali non si intenderanno superate se i concorrenti non avranno riportato in ciascuna di esse la votazione di almeno 12/20.

I candidati che per qualunque causa non si presentino ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che, ammessi alle prove orali obbligatorie, le avranno superate tutte.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica, ai fini dell'attribuzione dei punti di merito di cui al seguente art. 8, lettere *b*), *d*), *e*) e *g*), dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta della suddetta amministrazione, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando:

a) diploma di laurea di cui al precedente art. 3 in originale ovvero in copia autentica o certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso oppure copia autentica di esso, da cui dovrà risultare il voto riportato nell'esame di laurea;

b) ogni altro diploma di laurea eventualmente conseguito;

c) attestazione dell'eventuale servizio militare prestato e cioè: copia dello stato di servizio (per ufficiali) o copia del foglio matricolare (per sottufficiali o militari di truppa);

d) ogni eventuale altro titolo di studio, scientifico o di carriera che, a giudizio della commissione esaminatrice, possa ritenersi rilevante in relazione alle funzioni di ufficiale commissario dell'Aeronautica militare.

I concorrenti dovranno altresì far pervenire, unitamente a quelli sopra indicati, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano conseguito l'idoneità sarà formata sommando:

a) i punti di merito, espressi in ventesimi, riportati nelle prove obbligatorie (sia scritte che orali) dopo averli moltiplicati per i coefficienti qui appresso indicati:

diritto costituzionale ed amministrativo .	coefficiente	3
diritto civile e commerciale .	»	3
economia politica e scienza delle finanze	»	3
diritto e legislazione aeronautica .	»	2
amministrazione e contabilità generale dello Stato	»	2
statistica	»	2
geografia economica	»	2

b) il punto riportato nell'esame di laurea, espresso in 110/110, ridotto alla metà, è maggiorato di 2 punti per la « lode »;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria: ottimo; 2 punti per i candidati classificati nella 2ª categoria: buono; nessun punto verrà, invece, attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: sufficiente;

d) 3 punti per ogni altra laurea conseguita nella Repubblica;

e) da 1/2 a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito, nonché del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

f) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra i 16/20 e 18/20: 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; 1 punto per ogni altro esame di lingua estera eventualmente sostenuto dal candidato se la votazione riportata sia contenuta tra 16/20 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

g) fino a 4 punti complessivamente per tutti gli altri titoli che saranno giudicati dalla commissione meritevoli di considerazione in rapporto alle funzioni di ufficiale commissario.

A parità di punteggio complessivo ottenuto nella graduatoria da due o più candidati, si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano già stati arruolati dal consiglio di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorché non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato.

Qualora il candidato per qualsiasi motivo non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva, o di esito di leva, rilasciato dal sindaco.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che abbiano presentato un certificato attestante il conseguimento della laurea, oppure che non abbiano presentato né tale certificato ne il diploma di laurea in originale o copia autentica ai sensi della lettera *a*) del precedente art. 7, dovranno altresì far pervenire, entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, in originale o copia autentica, il diploma di laurea o il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in s.p.e. o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato, sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante tale qualità.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere, unitamente ai documenti amministrativi, la dichiarazione di accettazione della nomina a tenente in servizio permanente effettivo, del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo comma del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione.

In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

I vincitori dovranno, altresì, presentare una dichiarazione, in carta semplice, da rendere anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, resi in precedenza allo Stato nonché ad altri enti pubblici, sia di ruolo che non di ruolo.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in s.p.e.

Art. 11.

La nomina a tenente del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, sarà conferita in ordine di merito ai concorrenti dichiarati vincitori nei limiti dei posti indicati allo art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto, salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso di istruzione militare e tecnico-professionale con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a tenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria effettuata sulla base media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica ottenuta alla fine del corso di cui al precedente art. 12.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Registro n. 32 *Difesa, foglio n.* 252

ALLEGATO 1

Numero d'ordine	Materia di esame	Durata della prova (2)
	PROVE SCRITTE	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	8 ore
2	Diritto civile e commerciale	8 ore
	PROVE ORALI	
	Obbligatorie:	
1	Diritto costituzionale e amministrativo	15 minuti
2	Diritto civile e commerciale	15 minuti
3	Economia politica e scienza delle finanze	15 minuti
4	Diritto e legislazione aeronautica . .	10 minuti
5	Amministrazione e contabilità generale dello Stato	10 minuti
6	Statistica	10 minuti
7	Geografia economica	10 minuti
	Facoltativo:	
1	Lingue estere (1)	10 minuti per ciascuna lingua

(1) Limitatamente a non più di due lingue tra le seguenti: inglese, francese, tedesca, spagnola.
(2) Tempo massimo per le prove scritte: indicativo per le prove orali.

PROGRAMMI DI ESAME

DIRITTO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto costituzionale:

L'ordinamento giuridico. Il fondamento dell'ordinamento giuridico. Lo Stato come ordinamento giuridico. Lo Stato come persona giuridica. Gli elementi costitutivi dello Stato. Origine storica e successive trasformazioni dello Stato italiano. Caratteri generali della Costituzione.

Le fonti del diritto costituzionale.

L'organizzazione costituzionale dello Stato. Il Presidente della Repubblica. Il Parlamento. Il Governo. Gli organi ausiliari. Le regioni. La Corte costituzionale. I diritti individuali. Gli istituti di democrazia diretta.

Diritto amministrativo:

I soggetti del diritto amministrativo. Le persone giuridiche pubbliche. Autarchia, autonomia, autogoverno: caratteri comuni e differenziali. Gli organi delle persone giuridiche pubbliche: natura del rapporto organico. I titolari degli organi: natura giuridica di essi. I rapporti interorganici. La pluralità degli organi ed i principi della competenza e della gerarchia. Gli organi indiretti e l'esercizio privato di pubbliche funzioni.

Le fonti del diritto amministrativo. I regolamenti.

Il pubblico impiego: definizione ed elementi del rapporto.

Caratteri giuridici del rapporto di impiego. Formazione del rapporto. Requisiti per l'assunzione a pubblici impieghi. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici dipendenti. Il potere disciplinare. Modificazioni ed estinzione del rapporto di impiego. Amministrazione diretta ed amministrazione indiretta: caratteri comuni e differenziali.

L'amministrazione diretta centrale. Le competenze amministrative del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Consiglio dei Ministri.

I singoli Ministeri. I Sottosegretari di Stato. Gli uffici dei Ministeri. I comitati interministeriali.

Il Consiglio di Stato: organizzazione e funzioni consultive. L'adunanza generale, le sezioni e le commissioni speciali.

La Corte dei conti: organizzazione e funzioni di controllo. Il controllo preventivo ed il controllo sul rendiconto generale dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato: organizzazione e sue funzioni fondamentali di rappresentanza in giudizio e di consulenza legale delle pubbliche amministrazioni.

L'amministrazione diretta locale: il decentramento e le circoscrizioni amministrative. Il commissario del Governo presso le regioni.

Il prefetto e l'ufficio di prefettura. Gli organi collegiali presso la prefettura: la giunta provinciale amministrativa, il consiglio di prefettura ed altri collegi.

Gli altri organi periferici dello Stato.

Il sindaco quale ufficiale del Governo. L'amministrazione indiretta: i comuni, le provincie e le regioni.

I beni pubblici: demanio e patrimonio dello Stato e degli enti pubblici.

Il demanio militare

I limiti attinenti ai rapporti tra proprietà pubblica e proprietà privata. Le cosiddette servitù militari ed i limiti nell'interesse della difesa.

L'espropriazione per pubblica utilità.

Gli istituti affini all'espropriazione: occupazione e requisizione.

L'atto amministrativo: definizione ed elementi costitutivi. Varie specie degli atti amministrativi. Il procedimento amministrativo. Efficacia, imperatività ed esecutorietà. Nullità ed invalidità. Annullamento, revoca ed istituti affini. La responsabilità della pubblica amministrazione. L'art. 28 della Costituzione.

La responsabilità dei privati.

La cosiddetta responsabilità per atti legittimi.

La giustizia amministrativa: nozioni e distinzioni.

I ricorsi amministrativi: principi generali. L'opposizione. Il ricorso gerarchico. Il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La giurisdizione dei diritti soggettivi: competenza del giudice ordinario. I poteri ed i limiti della giurisdizione ordinaria nei confronti della pubblica amministrazione.

L'esecuzione delle sentenze.

La giurisdizione degli interessi legittimi: nozioni e distinzioni. La giurisdizione dei tribunali amministrativi regionali e quella del Consiglio di Stato. Cenni sulla struttura del processo amministrativo. La decisione: natura ed efficacia del giudicato amministrativo. L'esecuzione delle decisioni. L'impugnativa delle decisioni.

Le giurisdizioni speciali: problemi di costituzionalità.

La giurisdizione della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni L'impugnativa delle decisioni.

I tribunali delle acque pubbliche.

I conflitti di attribuzione e giurisdizione.

I tribunali amministrativi regionali.

DIRITTO CIVILE E COMMERCIALE

Il diritto in senso oggettivo. Caratteri e distinzioni delle norme giuridiche. Principali ripartizioni del diritto oggettivo. Contenuto e sistema del diritto privato italiano. Fonti del diritto privato italiano. Vicende ed efficacia delle norme nel tempo e nello spazio. Interpretazione delle norme giuridiche.

Nozione di persona in senso giuridico. Capacità giuridica.

Esistenza ed estinzione della persona fisica: nascita, morte, assenza, scomparsa, morte presunta. Capacità d'agire: minore di età, emancipazione, interdizione, inabilitazione, incapacità naturale, la rappresentanza legale.

La sede giuridica della persona fisica. Cittadinanza. Atti dello stato civile.

Nozione di persona giuridica. Associazione, fondazione. Esistenza della persona giuridica. Capacità giuridica, capacità di agire e sede della persona giuridica. Registro delle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute e comitati.

Le posizioni giuridiche soggettive. Nozioni di rapporto giuridico. Obblighi, obbligazioni, facoltà, interessi protetti, poteri giuridici, soggezioni, potestà, oneri, diritti soggettivi. Categorie dei diritti soggettivi: diritti della personalità, diritti reali, diritti sui beni immateriali, diritti di credito, diritti potestativi. Vicende dei diritti soggettivi.

Fatto, atto giuridico, fattispecie giuridica e negozi giuridici.

Requisiti soggettivi ed oggettivi del negozio giuridico; la rappresentanza volontaria, forma del negozio, volontà e dichiarazione; il rischio per l'affidamento. Vizi della volontà. Causa del negozio e sue anomalie. I motivi nel negozio. Elementi accidentali Interpretazione e integrazione del negozio. Efficacia, inefficacia ed invalidità del negozio.

Pubblicità dei negozi e degli atti giuridici.

Nozioni generali del diritto di famiglia. Matrimonio. Regime patrimoniale della famiglia. Filiazione: adozione, assistenza ai minori. Gli alimenti.

La successione a causa di morte. Successione a titolo universale e a titolo particolare. Successione legittima. Successione testamentaria. I legittimari. Accettazione della eredità e rinuncia. Comunione e divisione ereditaria. Tutela dei diritti successori.

Cose e beni. Il patrimonio. Categoria dei beni. Universalità patrimoniale. La proprietà: contenuto, limiti, tutela giuridica; modi di acquisto e di perdita Superficie. Comunione. Diritti reali su cose altrui. Possesso.

Le obbligazioni: concetto e distinzione. Fonti delle obbligazioni. Obbligazioni legali, da atto illecito, da negozio unilaterale, da contratto. Adempimento e inadempimento. Modi di estinzione diversi dall'adempimento. Modificazioni soggettive e oggettive dell'obbligazione. Tutela preventiva del credito, responsabilità del debitore, privilegi, pegno e ipoteca; fideiussione e mandato di credito; anticresi, azione surrogatoria, azione revocatoria, sequestro conservativo, opposizione a pagamento, ritenzione.

Nozione del contratto e suoi elementi. Classificazione dei contratti. Contratto preliminare. Cessione del contratto. I singoli contratti; in particolare la comprovendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

L'imprenditore, l'impresa e l'azienda. L'imprenditore commerciale. L'imprenditore agricolo. Il piccolo imprenditore. I collaboratori dell'imprenditore.

Disciplina speciale dell'imprenditore commerciale; il registro delle imprese; i libri contabili; nozioni generali sul fallimento.

La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La promessa unilaterale e i titoli di credito in generale.

La cambiale; il vaglia cambiario; l'assegno bancario; il vaglia bancario; l'assegno circolare.

ECONOMIA POLITICA E SCIENZA DELLE FINANZE

Economia politica:

Nozioni preliminari sui fenomeni economici e sull'attività economica. La scienza economica come rappresentazione razionale dell'attività economica, scienza economica e realtà sociale. I modelli economici e le leggi economiche. Contenuto della scienza economica: economia politica e politica economica.

Equilibrio dell'economia individuale. I bisogni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. I beni economici: concetto, caratteristiche e classificazioni. L'utilità: legge di decrescenza dell'utilità, utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali ponderate.

Teorie della domanda basate sul principio della misurabilità e sul principio della confrontabilità dell'utilità. L'elasticità della domanda.

La produzione. Concetto della produzione. I fattori della produzione. Reddito reale e monetario: rendita, interesse, salario e profitto. La complementarietà dei fattori di produzione e loro combinazione ottima, considerando sia la misurabilità sia la confrontabilità della produttività. Costo di produzione e sue qualificazioni. Gli aggravi del costo. Posizione di equilibrio del produttore.

Logica dello scambio. Concetto di scambio. Condizioni necessarie e sufficienti dello scambio e sua posizione di equilibrio. Determinazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio, in altre forme monopolistiche (duopolio, oligopolio, monopolio bilaterale, monopsonio), in regime di coalizione (cartelle, pools, trust). Il dumping. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

La moneta. Le funzioni della moneta. Il potere di acquisto della moneta e le teorie per la sua determinazione (metallista, nominalista, costo di produzione, utilità marginali, quantitativa).

I sistemi monetari: monometallismo e bimetallismo. La legge del Gresham. La moneta cartacea. Diversi tipi di biglietti di banca. La inflazione ed il corso forzoso. La crisi del sistema aureo e i sistemi monetari attuali. Gli accordi di Bretton Woods. La convertibilità e l'alternativa fra cambi fissi e flessibili.

Il credito e il sistema bancario; la funzione monetaria e la composizione del medio circolante. Banche di deposito e sconto e istituti di emissione. Cenni sul mercato monetario e finanziario e sulla speculazione di borsa. Il sistema bancario italiano.

Il commercio internazionale. La teoria dei costi comparati e la determinazione della ragione di scambio internazionale.

Il paradosso ricardiano. Le curve di domanda-offerta di Marshall. Commercio triangolare e poliangolare. Libero scambio e protezionismo. In particolare degli ostacoli alla libertà dei traffici internazionali: dazi di esportazione, dazi di importazione (fiscali ed economici) restrizioni quantitative (contingentamenti, accordi di compensazione valutaria, accordi di pagamento), allineamento delle monete, drawbancks, depositi franchi, dazi compensatori. Concetto di trattato di commercio: caratteristiche, clausola della nazione più favorita. Altre azioni volte a rimuovere gli ostacoli al commercio internazionale. La GATT. I pagamenti internazionali. Cambio e corso dei cambi. Punti dell'oro e prezzo di equilibrio dei cambi. Corso dei cambi. La bilancia dei pagamenti internazionali.

La manovra del saggio dello sconto, i fondi di stabilizzazione e gli altri strumenti di controllo dei cambi.

Il Mercato comune euroepo

La programmazione economica. Concetto ed elementi di un piano. Piano del consumatore e piano del produttore. La programmazione globale; metodo di programmazione, obiettivi generali, strumenti ed azione della programmazione. La programmazione settoriale. Cenni sulla programmazione economica italiana.

Sviluppo economico e fluttuazioni economiche. Progresso e sviluppo economico. Misura e fattori dello sviluppo economico. Paesi sviluppati, arretrati (sovrappopolati, sottosviluppati, dualistici) e depressi. Politica dei redditi. Ciclo economico e causa dei cicli. Le azioni per attenuare i cicli.

Concetto di macroeconomia. Gli operatori pubblici del sistema economico e circuito economico. La contabilità nazionale. Il reddito nazionale e le teorie del reddito nazionale. La domanda di consumi e la domanda di investimenti. Le teorie del moltiplicatore e dell'acceleratore. Moneta e interesse: saggio di interesse e preferenza per la liquidità. Offerta di moneta e inflazione.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. L'evoluzione del contenuto dell'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. La politica economica finanziaria. La teoria dei bisogni pubblici. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Spese correnti e spese in conto capitale; spese per acquisto di beni e servizi e spese per trasferimenti. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche: in particolare gli effetti delle spese militari nei sistemi economici rigidi, estensibili, con sottoccupazione e dualistici.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti: prezzi pubblici e tasse. Le tariffe. I contributi e le imposte speciali. Le imposte: concetto, elementi e classificazione delle imposte. La ripartizione giuridica delle imposte: imposte progressive e imposte proporzionali, la discriminazione dei redditi e il minimo imponibile, e principi giuridici delle imposte.

La ripartizione tecnica delle imposte: imposta unica e imposte molteplici. Coesistenza dell'imposizione diretta e indiretta. I principi amministrativi delle imposte. L'epurazione del reddito e l'accertamento del debito di imposta. La definizione del reddito ai fini fiscali e la pressione tributaria.

La ripartizione economica delle imposte. Gli effetti economici delle imposte: traslazione, ammortamento o consolidamento, evasione, diffusione. La finanza funzionale, equilibrio finanziario ed equilibrio economico: dalla finanza neutrale alla finanza funzionale.

La fiscal policy: redistribuzione della ricchezza, funzione congiunturale col bilancio in pareggio e col bilancio in deficit (il deficit spending) e funzione antiristagno e di sviluppo.

Il sistema tributario: concetto. Il sistema tributario italiano. Le imposte dirette: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Le imposte indirette: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), imposta di fabbricazione e dazi doganali. Monopoli fiscali.

Imposizione straordinaria: imposte straordinarie, prestiti pubblici ed emissioni di carta moneta.

Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

DIRITTO E LEGISLAZIONE AERONAUTICA

Fonti del diritto aeronautico. Fonti di diritto internazionale, fonti del diritto interno e relativa evoluzione storica. La parte aeronautica del codice della navigazione ed i limiti della sua applicabilità attuale. Il regolamento per la navigazione aerea. I provvedimenti legislativi successivi al codice. Gerarchie delle fonti e delle fonti suppletive.

Ordinamento amministrativo della navigazione aerea. Organizzazione internazionale. Organizzazione interna: amministrazione diretta ed amministrazione indiretta. Enti tecnici amministrativi ed enti previdenziali. Il personale addetto alla navigazione aerea: la gente dell'aria (classificazione, iscrizione, titoli professionali, abilitazione tecnica, collocamento, brevetti, licenze, libretti di volo, disposizioni disciplinari). I contratti di lavoro della gente dell'aria.

L'attività amministrativa in materia di navigazione aerea. Amministrazione e vigilanza negli aeroporti. Inchieste sui sinistri aeronautici. Polizia all'arrivo e alla partenza degli aeromobili. Polizia di bordo e della navigazione. Servizi di navigazione aerea. Linee nazionali ed internazionali. Servizi minori. La navigazione da turismo. Atti di stato civile in corso di navigazione aerea.

I beni pubblici destinati alla navigazione aerea: lo spazio aereo e la sua condizione giuridica nel diritto privato e nel diritto pubblico (internazionale ed interno). Gli aerodromi e relativa classificazione: gli altri impianti a terra. Condizione giuridica degli aerodromi, ordinamento e polizia degli aerodromi. Vincoli alla proprietà privata.

L'aeromobile: nozioni e distinzioni. L'aeromobile come bene mobile registrato. La registrazione, presupposti, procedimento, effetti. Nazionalità, acquisto e perdita della nazionalità. Identificazione dell'aeromobile. Documenti dell'aeromobile. L'aeromobile come cosa; parti costitutive, pertinenze; accessori. La proprietà dell'aeromobile e la relativa pubblicità.

Comproprietà. Modi di acquisto con particolare riguardo alla costruzione.

L'esercizio dell'aeromobile: dichiarazione di esercente. Limitazione della responsabilità dell'esercente. I poteri del comandante e del capo scalo. Le obbligazioni relative alla navigazione.

Locazione. Noleggio. Trasporto di persone e di cose in genere. L'assistenza e il salvataggio, il soccorso. Il recupero ed il ritrovamento dei relitti. L'urto aeronautico, le responsabilità per danni a terzi alla superficie. Le assicurazioni aeronautiche.

La garanzia delle obbligazioni: i privilegi aeronautici.

L'ipoteca aeronautica.

Il diritto internazionale aeronautico: legge imperante a bordo dell'aeromobile. Leggi regolatrici dei diritti reali e di garanzia su aeromobili, della responsabilità dell'esercente, dei poteri e dei lavori del comandante, del contratto di lavoro, del trasporto, delle obbligazioni da urto, dalle obbligazioni da assistenza, salvataggio o recupero.

Amministrazaone e contabilità generale dello Stato

I beni dello Stato: i beni del demanio pubblico. I beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti in genere. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata per l'appalto concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati di oneri. Funzioni consultive, in materia di contratti, del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato.

Stipulazione ed approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazioni e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio provvisorio. L'esercizio suppletivo.

Bilancio di previsione: il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. La gestione dei residui.

Le entrate dello Stato: nozioni giuridiche e classificazione delle entrate. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti delle riscossioni e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: nozione giuridica e classificazione delle spese. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli delle spese fisse.

Azioni e prescrizioni. Ritenute sui pagamenti.

Il rendiconto generale dello Stato: nozioni generali.

Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Compilazione, parificazione ed approvazione del rendiconto generale dello Stato. Gli agenti contabili dello Stato. Classificazione e responsabilità.

Il controllo sull'attività finanziaria e patrimoniale dello Stato: nozioni generali. La giurisdizione della Corte dei conti in materia contabile. I giudizi di conto, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni della Corte dei conti. L'esecuzione delle decisioni di condanna della Corte dei conti.

La Ragioneria generale dello Stato e le ragionerie centrali. Attribuzioni.

Controllo e verificazioni ordinarie e straordinarie. Cenni sulle leggi del registro: modalità per la registrazione degli atti, persone obbligate a richiedere la registrazione, oneri della tassa di registro, responsabilità dei pubblici funzionari nel rilascio di atti soggetti a registrazione.

Cenni sulla legge sul notariato: definizione di atto notarile, requisiti dell'atto notarile, menzione, postille.

Atti che possono essere rilasciati in originale. Repertorio degli atti.

Statistica

Gli organi specializzati e le fonti statistiche in Italia. Definizioni e scopi della statistica.

Caratteristiche del metodo statistico. Fasi dell'indagine statistica.

La rilevazione. Piani, fasi e forme della rilevazione. Unità e dati statistici. Mezzi per la raccolta dell'unità. Spoglio delle unità. Varie forme di spoglio. Sistemazione e classificazione dei dati.

Concetti di variabile e di mutabile. Continuità e discontinuità. Intensità e frequenza. La funzione statistica. Le serie statistiche. Rappresentazioni grafiche. Diagrammi. Istogrammi. Diagrammi a scala logaritmica. Stereogrammi. Cartogrammi.

Elaborazione dei dati. Critica dei dati. Errori nella raccolta e descrizioni delle unità. Varie forme di errori. Correzione degli errori: ingrandimento delle classi, perequazione.

I valori medi. Principali tipi di medie. Medie semplici e ponderate. Mediana e valore normale. Principali proprietà delle medie. Criteri e scelte delle medie. Media oggettiva e soggettiva.

I rapporti statistici: varie forme con particolare riferimento ai numeri indici. Numeri indici dei prezzi al dettaglio, all'ingrosso e del costo della vita.

Variabilità e mutabilità. Concetti. Significato degli scostamenti. Principali indici di variabilità. Lo scarto quadratico medio. Concentrazione: concetti generali e principali indici e curve di concentrazione.

Nozioni sul calcolo delle probabilità. Probabilità totali e composti. Legge empirica del caso. Cenni sulla curva degli errori. Serie accidentali: coerenti ed incoerenti. Cenni sulla loro costituzione in sistema e tendenze verso la normalità. Concetti e scopi della interpolazione. Cenni sui principali metodi di interpolazione.

Geografia economica

Concetto di geografia economica. L'ambiente naturale. La distribuzione della popolazione. Struttura dell'ambiente umano.

Bisogni, risorse e produzione. La distribuzione dei bisogni e della produzione.

L'attività agricola. I fattori naturali e umani, tecnici ed economici. Forme economiche e formazioni agrarie, le imprese per la trasformazione dei prodotti agricoli.

L'attività industriale. La grande industria moderna. Distribuzione e localizzazione delle industrie. Industrie produttrici di energia. Industrie estrattive. Industrie manufatturiere.

L'attività commerciale. Il commercio: sue forme e mezzi. I mercati. Il commercio internazionale e i suoi fattori geografici.

L'attività del traffico. Le basi geografiche della distribuzione e dello sviluppo dei mezzi di comunicazione nel mondo. Il traffico oceanico: i grandi porti e la loro distribuzione geografica ed economica: i passaggi obbligati del commercio mondiale, i canali di Suez e di Panama, cenni storici e loro importanza economica. Le principali marine del mondo. Le vie di acque interne. Le grandi arterie ferroviarie. Internazionali. Le vie rotabili e i trasporti automobilistici. La navigazione aerea: i grandi aeroporti e le principali rotte della navigazione aerea.

Le comunicazioni postali, telegrafiche, telefoniche e marconigrafiche, loro importanza nel commercio mondiale.

I prodotti agricoli di grande consumo alimentare: il grano e gli altri cereali, la barbabietola e la canna da zucchero, l'olivo e le altre piante oleaginose, la vite, i legumi, il caffè, il the e il cacao. I grandi paesi produttori, trasformatori e consumatori. Le industrie relative.

I prodotti agricoli di grande uso industriale: le fibre tessili: il cotone, la canapa, il lino, la juta. Diffusione, correnti di traffico delle materie prime, industria tessile e commercio di manufatti.

I prodotti delle foreste e le industrie derivate. Il caucciù: diffusione, coltivazione e commercio; industria della gomma.

L'allevamento e i suoi prodotti alimentari e industriali: l'allevamento bovino; l'industria e il commercio delle carni bovine fresche, congelate e conservate; i grandi paesi produttori e consumatori. L'industria del latte, del burro e del formaggio.

L'allevamento ovino e le sue caratteristiche: la lana, l'industria laniera e la sua distribuzione geografica, il commercio dei prodotti lanieri. L'allevamento dei suini: l'industria e il commercio delle carni fresche e salate.

Il gelso e il baco da seta: la seta naturale; l'industria relativa e il commercio mondiale della materia prima dei suoi manufatti.

La pesca: le regioni pescherecce fondamentali; l'industria e il commercio dei prodotti della pesca.

Le basi geografiche della utilizzazione del sottosuolo: i grandi bacini minerari.

I combustibili. Il carbone: sua diffusione. Il petrolio e la distribuzione geografica; i paesi produttori, esportatori e importatori; le industrie relative. La lotta mondiale per il petrolio.

L'energia elettrica e le altre forme di energia naturale.

I prodotti minerari (ferro, rame, piombo, stagno, zinco, nichelio, uranio, i metalli preziosi, ecc.); loro distribuzione geografica; i grandi paesi minerari; le industrie di trasformazione; i principali stati per le industrie siderurgiche e meccaniche; il commercio dei prodotti finiti.

Le fibre tessili artificiali. Le materie plastiche e la gomma sintetica.

Lingue estere

Nell'esame orale facoltativo di lingua estera, il concorrente dovrà dar prova di parlare e scrivere correttamente una o due lingue estere prescelte tra le seguenti: inglese, tedesco, spagnolo, francese.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale personale militare per l'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . (provincia di . .) il . appartenente al distretto militare di . . residente a (1) . . n. . codice postale . . . . (provincia di . .) via . . . . . . n. . n. telefonico . . chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a diciassette posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo commissariato, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 9 novembre 1979.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .;

di non aver riportato condanne penali (4) . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'Università o Istituto superiore di . nell'anno accademico . con la votazione di .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . .

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . .

Data, . .

Firma . .
(per esteso cognome e nome leggibile)

Visto: per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi. Specificare altresì se il concorrente ha diritto ad altri aumenti dei limiti di età.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emanato.

(5) Dichiarare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva e in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza In caso negativo l'aspirante dovrà specificare il motivo del mancato assolvimento degli obblighi di leva, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio il visto del comando di Corpo.

(9602)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a tre posti di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di tecnico esecutivo in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'Università di Ancona:

Rettorato:

servizi generali . . . . posti 2

Facoltà di ingegneria:

servizi generali . . . . » 1

Il posto assegnato ai servizi generali della facoltà di ingegneria è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame seguiranno il seguente calendario:

17 dicembre 1979, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, via della Montagnola, 30, Ancona (concorso a due posti dei servizi generali del rettorato);

19 dicembre 1979, ore 9, presso la facoltà di ingegneria, via della Montagnola, 30, Ancona (concorso ad un posto dei servizi generali della facoltà di ingegneria).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(9655)

Concorso a tre posti di portantino presso l'Università degli studi di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli, a tre posti di portantino in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei portantini delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'Università degli studi di Ancona.

Uno dei detti posti è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purchè con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione o di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Ancona.

(9601)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avviso di rettifica

L'ultima parola dell'avviso di rettifica pubblicato alla pagina 8108 della *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 1° ottobre 1979, relativo al bando di concorso pubblico, per esami e per titoli, ad un posto di restauratore in prova di strumenti musicali, indetto con decreto ministeriale 13 dicembre 1978, deve leggersi: «*scritta*», anziché: «*pratica*».

(9044)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visti i propri decreti n. 283 e n. 284 del 27 ottobre 1978, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 15 gennaio 1979 con i quali, rispettivamente, venne approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con proprio decreto n. 154 SAN/CO del 26 maggio 1977 per posti di medico condotto vacanti in provincia di Como alla data del 30 novembre 1976 e vennero dichiarati i vincitori delle condotte mediche a concorso;

Visto il successivo decreto n. 315 del 27 marzo 1979 con il quale, in seguito a rinuncia di alcuni candidati alle condotte loro assegnate, i dottori Valentino Bellingreri, Silvano Pallavicini, Mauro Galperti vennero, rispettivamente, dichiarati vincitori della condotta medica di Schignano e delle condotte mediche consorziali di Rogeno, Merone, Monguzzo - Como 4ª condotta - Senna Comasco;

Atteso che il candidato dott. Mauro Galperti ha rinunciato alla condotta consorziale medica Como 4ª, Senna Comasco;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate nella domanda di ammissione al concorso dal candidato che segue in graduatoria;

Considerato che il posto messo a concorso col bando di cui in epigrafe è contenuto entro i limiti numerici di cui al primo comma dell'art. 9 della legge 17 marzo 1977, n. 62;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 3 luglio 1972, n. 17;

Visto il proprio decreto n. 355 del 21 aprile 1978;

Decreta:

Il dott. Francesco Anghileri è dichiarato vincitore della condotta medica consorziale di Como 4ª condotta - Senna Comasco.

Ai sensi dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Como, dell'ufficio del medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 10 luglio 1979

p. *Il presidente*: MALDINI

(9263)

PROVINCIA DI BOLZANO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bolzano

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la propria deliberazione n. 9094 del 22 dicembre 1978, con la quale è stato bandito il concorso per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Bolzano al 30 novembre 1978;

Vista la propria deliberazione n. 4370 del 3 agosto 1979, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso predetto;

Vista la propria deliberazione n. 5018 del 20 agosto 1979, con la quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso di cui sopra;

Viste le rinunce pervenute per le condotte mediche di Prato allo Stelvio-Stelvio, Bronzolo, Aldino, Nova Levante, Brunico-Perca;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Constatato che con l'assegnazione della condotta di Prato allo Stelvio-Stelvio si renderà vacante la condotta di Laces-Martello, avendo il dott. Wallnöfer Wunibald già dichiarato di accettare la condotta stessa e che pertanto si può assegnare al dottor Widmann Oswald la condotta di Laces-Martello già con il presente provvedimento;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474;

Tutto ciò premesso e sentito il relatore, a voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

di dichiarare vincitori delle condotte a fianco di ciascuno indicate i seguenti candidati:

1) Wallnöfer Wunibald: condotta consorziale di Prato allo Stelvio-Stelvio;

2) Kompatscher Peter: condotta comunale di Bronzolo;

3) Raffeiner Klaus: condotta comunale di Aldino;

4) Unterthiner Josef: condotta comunale di Nova Levante;

5) Engl Jakob: condotta consorziale di Brunico-Perca;

6) Widmann Oswald: condotta consorziale di Laces-Martello.

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa amministrazione e dei comuni interessati.

Bolzano, addì 24 settembre 1979

Il presidente: MAGNAGO

Il segretario: ROMEN

(9264)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Concorso ad un posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trabia

Con decreto 8 ottobre 1979, n. 17872, è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Trabia.

Termine di scadenza: 30 gennaio 1980.

(9265)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorso ad un posto di primario pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(3691/S)

OSPEDALE « F.LLI PARLAPIANO » DI RIBERA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ribera (Agrigento).

(3693/S)

OSPEDALE CIVILE « PROF. FRANCESCO PENTIMALLI » DI PALMI

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(3711/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palmi (Reggio Calabria).

(3710/S)

OSPEDALE CIVILE DI ADRANO

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Adrano (Catania).

(3689/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorso ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(3713/S)

OSPEDALE « A. M. SGOBBA » DI NOCI

Concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noci (Bari).

(3708/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Noci (Bari).

(3709/S)

OSPEDALE GERIATRICO « G. STUARD » DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto di geriatria addetto alla prima divisione medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di geriatria addetto alla prima divisione medica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione dell'ente in Parma.

(3692/S)

OSPEDALE « S. ROCCO » DI LINGUAGLOSSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di chirurgia;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi;

un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Linguaglossa (Catania).

(3703/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione assegnato per il funzionamento del D.E.A.;

un posto di assistente di radiologia;

tre posti di assistente di anestesia e rianimazione (di cui due assegnati per il funzionamento del D.E.A.).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(3695/S)

OSPEDALE « S. LEONARDO » DI CASTELLAMMARE DI STABIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di immunoematologia e trasfusionale;

due posti di aiuto di chirurgia per il servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Castellammare di Stabia (Napoli).

(3698/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI BIELLA

Concorso ad un posto di assistente della divisione di radioterapia con aggregato servizio di medicina nucleare.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di radioterapia con aggregato servizio di medicina nucleare

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Biella (Vercelli).

(3690/S)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale in Rovigo.

(3694/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Riduzione del numero dei posti e riapertura dei termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di ortopedia e traumatologia (il numero dei posti è ridotto a uno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 20 novembre 1979.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(3770/S)

OSPEDALE « S. GIORGIO » DI CERVIA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cervia (Ravenna).

(3712/S)

OSPEDALE « NIGUARDA - CA' GRANDA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale della divisione medica « Bizzozzero »;

un posto di assistente di radiologia dell'Istituto di radioterapia e medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3719/S)

OSPEDALE CIVILE « ALTO GARDA E LEDRO » DI ARCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di assistente della divisione di O.R.L.;

un posto di assistente della divisione di neuropsichiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(3721/S)

OSPEDALE DELLA CITTA' DI IMPERIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Imperia.

(3722/S)

OSPEDALE CIVILE « S. BARBARA » DI ROGLIANO

Concorsi a posti di personale sanitario

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Rogliano (Cosenza).

(3718/S)

OSPEDALE « L. PACINI » DI S. MARCELLO PISTOIESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Marcello Pistoiese (Pistoia).

(3720/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di radiologia addetto al primariato di radiodiagnostica;

un posto di aiuto di neurochirurgia addetto alla clinica neurochirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(3716/S)

OSPEDALE « S. SALVATORE » DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione oculistica;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila.

(3701/S)

REGIONI

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1979, n. **75.**

Modifica dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39, concernente norme per l'attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044, e 29 novembre 1977, n. 891, in materia di asili-nido. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 maggio 1979, n. 39, è sostituito dal seguente:

« Sono parimenti dichiarati decaduti dai contributi concessi ai sensi della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 7, e successive modificazioni, gli enti che, già in possesso del progetto approvato, non abbiano iniziato i lavori entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 settembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1979, n. **76.**

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 62 « Istituzione della consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai componenti della consulta regionale per l'emigrazione e per l'immigrazione, per le riunioni della consulta e del consiglio direttivo, di cui alla legge regionale 3 novembre 1977, n. 62, competono il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nella misura spettante ai consiglieri regionali.

E' abrogato l'art. 9 della citata legge regionale 3 novembre 1977, n. 62.

Art. 2.

Il presidente della consulta e del consiglio direttivo e il vicepresidente, se all'uopo delegato, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio per l'assolvimento dei compiti di istituto e di rappresentanza e al pagamento delle indennità di missione, preventivamente autorizzati dalla giunta regionale, nella misura spettante ai consiglieri regionali.

Alla liquidazione della indennità, di cui alla presente legge, provvede la giunta regionale.

Art. 3.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento di cui al cap. 042204426 del bilancio di previsione 1979, che presenta sufficiente disponibilità.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 settembre 1979

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1979, n. **77.**

Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 31 gennaio 1974, n. 18.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 17 *settembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Soggetti beneficiari e tipi di contributo

Allo scopo di favorire una più razionale evoluzione dell'apparato commerciale attraverso le forme di associazionismo economico fra piccoli e medi esercenti il commercio e lo sviluppo della cooperazione di consumo nonchè di promuovere l'attuazione delle finalità previste dai piani comunali di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita e per gli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 14 ottobre 1974, n. 524, 19 maggio 1976, n. 398, la Regione è autorizzata a:

1) concorrere alla formazione e allo sviluppo di cooperative e di consorzi di garanzia — costituiti tra esercenti il commercio all'ingrosso e al dettaglio, in sede fissa o ambulante, esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e altri operatori del settore commerciale, nonchè tra cooperative di consumo, al fine di fornire garanzie per agevolare la concessione ai propri soci e aderenti di crediti bancari per la acquisizione, in qualsiasi forma, il rinnovo e la trasformazione dei locali e delle attrezzature adibite o da adibire all'attività commerciale e per l'acquisizione delle scorte — nelle seguenti forme:

a) contributo straordinario per l'integrazione del patrimonio sociale o del fondo consortile;

b) contributo in conto quote sociali o consortili;

2) concedere contributi in conto capitale a favore di:

a) operatori commerciali che abbiano ottenuto finanziamenti garantiti in tutto o in parte dalle cooperative o dai consorzi di garanzia;

b) forme di associazionismo economico tra operatori commerciali in fase di vendita o in fase di acquisto dei prodotti;

c) cooperative di consumo.

I contributi in conto capitale sono cumulabili con le agevolazioni previste da atti legislativi statali soltanto per la parte del programma o della spesa non ammessa a godere delle agevolazioni stesse.

Art. 2.
Requisiti delle cooperative e dei consorzi di garanzia

Hanno titolo ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge le cooperative ed i consorzi di garanzia — aventi fini di mutualità tra gli aderenti — con sede nel territorio della Regione, composti da almeno cinquanta soci appartenenti ad una o più delle categorie indicate all'articolo precedente e regolati da uno statuto che stabilisca, tra l'altro, che:

a) le prestazioni di garanzia vengono concesse con valutazioni indipendenti dal numero delle quote sottoscritte o versate da ciascun socio;

b) il socio viene esonerato dal pagamento a favore della cooperativa o del consorzio di qualsiasi diritto o provvigione commisurato all'importo del prestito ottenuto con la garanzia della cooperativa o del consorzio stessi;

c) alla giunta regionale devono essere comunicati, in caso di liquidazione della cooperativa o del consorzio, i motivi e le cause dello scioglimento e ad essa deve essere attribuita, altresì, la facoltà di disporre la destinazione dei fondi disponibili, detratte le passività e le quote sociali e consortili — ove ne sia ammessa la restituzione — in misura non superiore all'importo versato; non dovrà essere prevista, comunque, la restituzione di contributi ed erogazioni a fondo perduto;

d) eventuali modifiche allo statuto debbono essere preventivamente approvate dalla giunta regionale.

La giunta regionale decide sulle proposte di modifica, di cui alla lettera *d*) del comma precedente, entro centoventi giorni dalla trasmissione; trascorso detto termine le modifiche si intendono approvate.

Lo statuto delle cooperative di garanzia deve inoltre prevedere l'attribuzione alla giunta regionale della facoltà di nominare un componente del collegio sindacale e un componente dell'eventuale collegio dei probiviri che fungeranno da presidenti dei rispettivi organi.

La stessa norma vale per i consorzi di garanzia il cui statuto preveda la costituzione del collegio sindacale; qualora la presenza di detto organo non sia prevista, spetta alla giunta regionale l'esercizio della funzione di vigilanza sul funzionamento dei consorzi.

Possono presentare domanda di contributo anche cooperative e consorzi il cui statuto non sia conforme, in tutto o in parte, alle finalità indicate all'art. 1 e ai requisiti di cui al presente articolo, purchè lo statuto venga adeguato entro centoventi giorni dall'adozione della deliberazione che concede il contributo, pena decadenza dello stesso.

Per l'anno 1979 l'adeguamento dello statuto deve essere effettuato entro due mesi dalla presentazione della domanda.

Hanno, inoltre, titolo ad ottenere i benefici previsti dalla presente legge i consorzi o le cooperative di garanzia di secondo grado composti da almeno nove cooperative di consumo, aventi i requisiti di cui al presente articolo.

Art. 3.
Contributo straordinario

In sede di piano di riparto, di cui al successivo art. 14, la somma destinata al contributo straordinario per l'integrazione del patrimonio sociale o del fondo consortile, di cui all'art. 1, verrà ripartita tra le cooperative e i consorzi secondo il seguente criterio:

a) per un terzo in proporzione diretta al numero dei soci della cooperativa o del consorzio alla data di presentazione della domanda;

b) per un terzo in proporzione diretta all'ammontare delle operazioni garantite nel corso dell'esercizio relativo all'anno precedente a quello della presentazione delle domande;

c) per un terzo in proporzione diretta al capitale sociale versato o al fondo consortile costituito dai soci ed esistente alla data di presentazione della domanda.

Il contributo straordinario per ciascuna cooperativa e ciascun consorzio non potrà essere superiore a lire 15 milioni.

Art. 4.

Contributo in conto quote sociali e consortili

Il contributo in conto quote sociali o consortili, di cui all'art 1, potrà essere concesso annualmente alle cooperative e ai consorzi di garanzia in misura pari alla quota di capitale sociale versato dai soci o alla quota di fondo consortile costituito dai soci stessi.

A partire dal 1980 la Regione potrà corrispondere annualmente alle cooperative e ai consorzi di garanzia già ammessi a contributo un contributo ulteriore sino ad un massimo di tre volte l'importo delle quote di capitale sociale o del fondo consortile versate da nuovi soci. Tale contributo non potrà comunque essere superiore a tre volte la differenza tra l'entità del capitale sociale versato dai soci, o del fondo consortile costituito dai soci stessi, presa a base per la concessione del contributo per l'anno precedente, e il capitale sociale o il fondo consortile risultante versato o costituito dai soci alla data di presentazione della nuova domanda.

Art. 5.

Domande di contributo

Le domande per la concessione dei contributi previsti ai precedenti articoli devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale e presentate entro il 31 marzo di ogni anno.

Per l'anno 1979 la domanda dovrà essere presentata entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Le domande dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) relazione tecnica sull'attività svolta dalla cooperativa o dal consorzio di garanzia e sui suoi programmi di interventi;

b) copia dello statuto in vigore;

c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio decorso, regolarmente approvato dall'assemblea dei soci e depositato a norma di legge, nel caso la cooperativa o il consorzio abbia operato nell'anno precedente a quello in cui è presentata la domanda;

d) elenco dei soci con l'indicazione delle quote di capitale sociale o del fondo consortile versate.

Art. 6.

Contributi in conto capitale per aderenti alle cooperative e ai consorzi di garanzia

La Regione è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 30 per cento della spesa complessiva, per programmi finanziati totalmente o parzialmente con la garanzia delle cooperative o dei consorzi di garanzia:

a) agli esercenti il commercio al dettaglio e agli esercenti l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande che, in numero non inferiore a cinque, in qualsiasi forma si associno o si siano associati in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge per la gestione in comune di un punto di vendita al dettaglio o di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande;

b) ai gruppi di acquisto e loro consorzi, legalmente costituiti in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si costituiscano successivamente, tra esercenti il commercio al dettaglio o tra esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, o congiuntamente tra operatori delle due categorie, eventualmente anche con la partecipazione di produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale e di operatori turistici, nonchè tra cooperative di consumo aventi quale attività primaria l'acquisto in comune di merci per conto delle imprese associate;

c) ai centri operativi aderenti alle unioni volontarie, formati da piccole e medie imprese esercenti il commercio al dettaglio in data non anteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, o che si formino successivamente, aventi quale attività primaria l'acquisto di merci per conto delle imprese associate.

Sono compresi tra i soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*), anche quelli, dotati delle caratteristiche ivi indicate, che, costituitisi o formatisi in data enteriore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, abbiano avuto, a partire da sei mesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, un incremento non inferiore al 20 per cento del numero degli aderenti.

Art. 7.

Contributi in conto capitale per le cooperative di consumo

La Regione è autorizzata a concedere un contributo nella misura massima del 30 per cento della spesa complessiva alle cooperative di consumo e loro consorzi già operanti che procedano alla ristrutturazione della propria rete di vendita e alle cooperative di consumo e loro consorzi già costituiti o di futura costituzione che procedano a nuovi insediamenti con caratteristiche funzionali alla moderna distribuzione.

Art. 8.

Programmi finanziabili

Ai soggetti, di cui agli articoli 6 e 7, i contributi possono essere concessi per i programmi di investimento che abbiano ad oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisizione in qualunque forma, la costruzione, il rinnovo, la trasformazione, l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale, nonchè l'acquisizione in qualsiasi forma dell'area;

b) l'apprestamento, il rinnovo, l'ampliamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle attività commerciali, ivi comprendendo i mezzi di trasporto ad uso interno o esterno.

Nella spesa complessiva può essere inclusa quella per la formazione delle scorte necessarie alla realizzazione dei programmi di investimento, entro il limite massimo:

1) del 25 per cento dell'ammontare degli investimenti nel caso di realizzazione dei programmi che comprendano l'acquisto o la costruzione dei locali per l'attività commerciale;

2) del 50 per cento dell'ammontare degli investimenti negli altri casi.

Per i soggetti, di cui all'art. 6, lettere *b*) e *c*) e per i consorzi tra cooperative di consumo di cui all'art. 7, costituiti per lo acquisto in comune delle merci, sono finanziabili i programmi relativi alle attività comuni e non quelle interessanti ciascuna singola impresa aderente.

Per ciascun programma, di cui al presente articolo, non potrà essere comunque concesso un contributo superiore a lire 50 milioni.

Art. 9.

Requisiti dei soggetti beneficiari

Per i soggetti, di cui all'art. 6, lettera *a*), l'ammissione al contributo è subordinata alla condizione che:

a) siano in possesso dei requisiti necessari per l'iscrizione agli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni della cassa mutua dei commercianti, ai sensi di legge;

b) siano iscritti al registro degli esercenti il commercio, di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n 426;

c) abbiano esercitato l'attività di commercio o di somministrazione di alimenti e bevande, quali titolari di piccole e medie imprese, nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge.

Per i soggetti, di cui all'art. 6, lettere *b*) e *c*), escluse le cooperative di consumo, l'ammissione al contributo è subordinata alla condizione che agli aderenti alle diverse forme di commercio associato, in numero non inferiore a venti, siano in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, lettere *a*) e *b*), se esercenti attività soggette alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, 14 ottobre 1974, n. 524, 19 maggio 1976, n. 398, dell'iscrizione agli albi o registri previsti dalle relative discipline, nonché alle eventuali casse mutue, nel caso di attività diverse dalle precedenti.

Le cooperative di consumo possono essere ammesse a contributo se in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale di vendita al pubblico e iscritte nel registro prefettizio e nello schedario generale della cooperazione.

Art. 10.

Requisiti per i programmi

La concessione dei contributi per i soggetti, di cui all'art. 6, lettera *a*), è subordinata alla condizione che l'attuazione della forma associativa comporti la revoca delle autorizzazioni o delle licenze relative ai preesistenti esercizi, o il trasferimento delle attività, con utilizzazione delle licenze o autorizzazioni esistenti, in un unico locale e conseguente disattivazione degli esercizi preesistenti.

La concessione di contributi per i programmi, di cui all'art. 8 della presente legge, è subordinata alla congruenza dei programmi stessi alle previsioni dei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita previsti agli articoli 11 e 12 della legge 11 giugno 1971, n. 426, o dei piani di cui all'art. 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 524, nonchè alle previsioni degli strumenti urbanistici.

Fino a quando non saranno approvati i piani, di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 14 ottobre 1974, n. 524, il requisito richiesto al secondo comma del presente articolo è sostituito dal parere delle commissioni comunali previste dalle leggi citate.

In deroga a quanto disposto dai due commi precedenti, possono beneficiare dei contributi i programmi per cui sia stato concesso il nulla-osta della giunta regionale in base all'ultimo comma dell'art. 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Art. 11.

Criteri di priorità per i contributi in conto capitale

Costituisce criterio di priorità per l'ammissione a contributo un più elevato numero di esercenti che si associano ai sensi dell'art. 6, lettera *a*), o più elevato numero di aderenti per i soggetti di cui alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 6 o per i consorzi tra cooperative di consumo.

Limitatamente ai soggetti di cui all'art. 6, l'ordine con il quale gli stessi sono elencati nell'articolo medesimo costituisce criterio di priorità.

Costituisce inoltre ragione di priorità per l'accoglimento delle domande la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) che il programma proposto comporti l'apertura del nuovo esercizio in zone considerate preferenziali dai piani comunali previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 14 ottobre 1974, n. 524, e la chiusura di esercizi in zone caratterizzate da saturazione commerciale;

b) che il programma proposto comporti l'ampliamento degli esercizi esistenti e la trasformazione non marginale delle tecniche gestionali e di vendita in coerenza con le prescrizioni contenute nei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita in materia di superfici minime;

c) che il programma proposto comporti la chiusura di esercizi aventi una superficie di vendita inferiore a quella minima prescritta dai piani comunali, indicati alla lettera *a*) del presente comma, per il settore merceologico o la categoria di appartenenza;

d) che l'esercizio per il quale si chiede il contributo ponga in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti dal decreto ministeriale 30 agosto 1971, con le precisazioni contenute nel decreto ministeriale 14 gennaio 1972, e successive modificazioni e integrazioni;

e) che l'esercizio per il quale è richiesto il contributo aderisca a forme di commercio associato legalmente costituite tra piccoli e medi operatori commerciali, o a gruppi di acquisto o a unioni volontarie o a consorzi tra cooperative di consumo;

f) per i soggetti, di cui all'art. 6, lettere *b*) e *c*), che le imprese aderenti pongano in vendita prodotti di largo e generale consumo, quali sono definiti dal decreto ministeriale 30 agosto 1971, e che siano ubicate in zone considerate quali preferenziali dai piani indicati alla lettera *a*) del presente articolo;

g) per i soggetti, di cui all'art. 6, lettere *b*) e *c*), che, oltre all'attività primaria di acquisto, svolgano a favore delle imprese associate anche attività complementari di consulenza, assistenza e di promozione;

h) per i soggetti, di cui all'art. 6, lettere *b*) e *c*), che tra le imprese aderenti vi siano anche produttori agricoli in possesso dei requisiti di legge per lo svolgimento dell'attività commerciale.

Art. 12.

Modalità per la presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi, di cui agli articoli 6 e 7, debbono essere presentate entro il 31 gennaio di ogni anno al presidente della giunta regionale — direttamente per i soggetti indicati all'art. 7; per il tramite della cooperativa e del consorzio di garanzia che ha prestato la propria fidejussione per i soggetti indicati all'art. 6 — e debbono essere corredate:

a) dalla documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 9;

b) da una planimetria dell'esercizio, con indicati i locali e le superfici destinati alla vendita, al deposito e alle attività complementari;

c) da planimetrie indicanti le aree destinate a parcheggio, le aree libere e gli accessi per i clienti e le merci;

d) da una relazione sull'attività dell'esercizio;

e) da un preventivo di spesa e da un piano di finanziamento;

f) da ogni altro documento atto ad individuare il diritto di priorità nell'ammissione al contributo secondo quanto disposto dall'art. 11 della presente legge;

g) da una certificazione, rilasciata dal sindaco del comune il cui territorio è interessato dall'iniziativa, sulla congruenza della struttura commerciale per la quale è richiesto il contributo agli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti e ai piani previsti dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 14 ottobre 1974, n. 524; nel caso detti strumenti non siano stati ancora approvati dovrà essere allegato il parere, di cui all'ultimo comma dell'art. 10 della presente legge;

h) da un motivato parere sull'iniziativa da parte del sindaco del comune nel cui territorio è localizzata o si localizzerà la struttura commerciale per la quale è richiesto il contributo.

I richiedenti, di cui all'art. 6, lettera *a*), devono inoltre allegare la documentazione sulla sede, la superficie di vendita e i generi trattati negli esercizi di cui sono titolari, destinati alla chiusura secondo le modalità previste al primo comma dell'art. 10.

I richiedenti, di cui all'art. 6, lettere *b*) e *c*), devono altresì allegare una documentazione sulla sede, la superficie di vendita ed i generi trattati negli esercizi di cui sono titolari gli aderenti, nonchè sull'incremento del numero dei soci nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 6.

Le cooperative di consumo devono inoltre allegare copia dello statuto.

Nel caso i richiedenti siano beneficiari di agevolazioni derivanti da altri atti legislativi dovranno indicarlo nella domanda, precisando altresì le modalità di concessione e la misura delle agevolazioni stesse.

Per l'anno 1979 le domande dovranno essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Art. 13.

Ulteriori soggetti beneficiari

Una volta ammessi a contributo, totalmente o parzialmente, i soggetti di cui agli articoli precedenti, possono essere ammesse a contributo anche iniziative presentate da soggetti indicati all'art. 6 non aderenti alle cooperative o ai consorzi di garanzia, purchè i soggetti stessi siano in possesso degli altri requisiti previsti dallo stesso art. 6 e dall'art. 9, e i programmi abbiano i requisiti fissati agli articoli 8 e 10.

Una volta ammessi a contributo, totalmente o parzialmente, i soggetti indicati agli articoli precedenti e le iniziative previste al comma precedente, possono essere ammessi a contributo anche programmi — presentati da aderenti alle cooperative o ai consorzi di garanzia in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 o da cooperative di consumo — compresi tra quelli elencati di seguito:

1) programmi che comportino l'allestimento di unità di vendita operanti nel campo dei generi di largo e generale consumo con assorbimenti despecializzati e con moderne tecniche di gestione e di vendita, alternativamente:

a) presentati da aderenti a organizzazioni a base associativa quali definite alle lettere *b*) e *c*) dell'art. 6;

b) che prevedano la creazione di centri commerciali in coerenza con specifiche indicazioni urbanistiche;

c) che prevedano il trasferimento di esercizi da zone caratterizzate da saturazione commerciale a zone considerate quali preferenziali dalle leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 14 ottobre 1971, n. 524;

d) che contribuiscano all'attuazione di programmi di risanamento dei centri storici o di ristrutturazione di zone di addensamento commerciale consolidate;

2) programmi che alternativamente:

a) per le attività di vendita al dettaglio con sede fissa, comportino l'ampliamento degli esercizi esistenti e la trasformazione non marginale delle tecniche gestionali e di vendita in coerenza con le prescrizioni contenute nei piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita in materia di superfici minime o il trasferimento di esercizi da zone caratterizzate da saturazione commerciale a zone considerate quali preferenziali dei piani citati;

b) per le attività di vendita mobili, riguardino investimenti destinati a coprire i costi che il singolo operatore deve sostenere in occasione di operazioni di trasformazione dei mercati per gli ambulanti in mercati dotati di attrezzature fisse;

c) per i pubblici esercizi, si propongano di migliorare il servizio sotto il profilo igienico-sanitario sia volontariamente, sia per adeguarlo alle prescrizioni in materia o che tendano a dotare l'esercizio di impianti di interesse ecologico, quali impianti di depurazione dei fiumi, di isolamento sonoro o simili;

3) programmi che alternativamente:

a) per le attività di vendita al dettaglio, comportino significativi miglioramenti nelle modalità di conservazione delle derrate alimentari sotto il profilo igienico-sanitario;

b) per le attività di vendita ambulante, concernano lo acquisto di mezzi attrezzati per il trasporto e l'esposizione delle merci, con priorità per quelli relativi al settore alimentare;

c) per i pubblici esercizi, siano finalizzati all'allestimento di servizi per la ristorazione a prezzi economici in zone ad alta densità di occupazione, verso le quali convergano intensi movimenti pendolari.

L'ordine di elencazione dei programmi indicati al comma precedente costituisce ordine di priorità per la concessione di contributi.

Sono applicabili i criteri di priorità fissati all'art. 11 in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza con i requisiti per l'ammissibilità al contributo.

La misura del contributo e le iniziative finanziabili per i soggetti previsti dal presente articolo sono quelli fissati agli articoli 6 e 8, con il limite massimo di 50 milioni per i soggetti indicati al primo comma, di 15 per i soggetti di cui al secondo comma.

Le domande di contributo debbono essere presentate al presidente della giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, direttamente dagli interessati per le iniziative indicate al primo comma e per le cooperative di consumo non aderenti a cooperative o consorzi di garanzia, per il tramite di una cooperativa o di un consorzio di garanzia per quelle di cui al secondo comma del presente articolo.

Per l'anno 1979 le domande debbono essere presentate entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.

Le domande dovranno essere corredate dalla documentazione indicata all'art. 12 e da quella necessaria per dimostrare l'ammissibilità a contributo ai sensi del presente articolo.

Art. 14.

Concessione ed erogazione dei contributi

Entro il 30 giugno di ogni anno la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, delibera la concessione di contributi, sulla base di un piano di riparto dei fondi in relazione alle domande pervenute.

Per l'anno 1979 la deliberazione verrà assunta entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Il piano di riparto verrà definito previa suddivisione dello stanziamento tra le diverse categorie di soggetti beneficiari previsti dalla presente legge.

Detta suddivisione verrà effettuata sulla base delle domande presentate e dei programmi proposti, in modo da favorire la diffusione delle iniziative maggiormente capaci di contribuire alla razionalizzazione della rete di vendita e da assicurare comunque alle diverse categorie di soggetti una equilibrata possibilità di accesso alle agevolazioni previste dalla presente legge.

I criteri di priorità fissati dall'art. 11 e 13 trovano applicazione all'interno di ciascuna parte in cui lo stanziamento verrà suddiviso in base al secondo comma del presente articolo.

In sede di concessione dei contributi la giunta regionale potrà determinare le condizioni alle quali è subordinata l'erogazione ed i termini relativi alla realizzazione dei programmi.

I contributi previsti a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia sono in particolare subordinati all'adeguamento dello statuto alle finalità e ai contenuti fissati agli articoli 1 e 2.

In caso di mancata attuazione dell'iniziativa o di inosservanza delle condizioni e dei termini della deliberazione di concessione, il contributo viene revocato con deliberazione della giunta regionale.

I contributi sono commisurati alle spese effettivamente sostenute dall'impresa richiedente; il sindaco accerta la realizzazione del programma e le spese sostenute.

Qualora l'onere effettivamente sostenuto per l'acquisizione dei beni o la realizzazione delle iniziative risulti inferiori a quello preso a base per la concessione del contributo, lo stesso è ridotto in misura proporzionale alla spesa accertata, a meno che il contributo erogabile — secondo criteri stabiliti nel piano di riparto di cui al primo comma del presente articolo — sulla base della spesa effettiva non sia comunque superiore al limite massimo fissato agli articoli 8 e 13; in tal caso il contributo rimane invariato.

Le domande presentate entro i termini stabiliti per ciascun anno si intendono valide anche ai fini della formazione dei piani di riparto per gli anni successivi nel caso i richiedenti non abbiano ottenuto i contributi nell'anno di presentazione o li abbiano ottenuti per stralci o in misura inferiore a quella fissata.

Art. 15.

Lo stanziamento di spesa per ogni singolo esercizio viene destinato fino ad un massimo del 60 per cento per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 16.

Per il quinquennio 1979-1983 viene fissata la spesa massima per gli interventi, di cui alla presente legge, in lire 3050 milioni.

Alla copertura di tale spesa si provvede:

a) per l'esercizio 1979 mediante riduzione di lire 650 milioni del cap. 196219760 « Fondo globale spese investimenti ulteriore programmi di sviluppo » (partita: « Associazionismo tra piccole e medie imprese commerciali al dettaglio e altri interventi per la razionalizzazione delle attività commerciali ») dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1979;

b) per gli esercizi successivi mediante utilizzazione degli stanziamenti di cui al titolo IV della spesa del bilancio pluriennale 1979-1981.

Art. 17.

Per l'esercizio 1979 la spesa è fissata in lire 650 milioni.

Per gli esercizi successivi lo stanziamento di spesa verrà fissato con legge di bilancio.

Art. 18.

Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

	Competenza	Cassa
In diminuzione:		
Cap. 196219760	L. 650.000.000	—
Fondo finale di cassa	—	L. 650.000.000
	L. 650.000.000	L. 650.000.000
In aumento:		
Cap. 034003300 — Provvidenze per favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo (capitolo di nuova istituzione)	L. 650.000.000	L. 650.000.000

Art. 19.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 14 settembre 1979

TOMELLERI

(8646)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 9 maggio 1979, n. **21.**

Attuazione legge 3 giugno 1978, n. 296. Erogazione contributo per completamento acquedotto consorziale delle Langhe ed Alpi cuneesi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione della legge 3 giugno 1978, n. 296, è autorizzata la spesa di lire 7 miliardi a favore del Consorzio per l'acquedotto delle Langhe ed Alti cuneesi per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto consorziale, nella misura di lire 4 miliardi nell'esercizio 1979 e di lire 3 miliardi nell'esercizio 1980.

L'erogazione delle somme di cui al comma precedente è subordinata all'approvazione dei progetti esecutivi dei singoli lotti dei lavori, da effettuarsi con decreto del presidente della giunta regionale, previo parere del comitato regionale opere pubbliche.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede con le somme iscritte e da iscrivere nei bilanci regionali ai sensi dell'art. 1, secondo comma, della legge 3 giugno 1978, n. 296.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 9 maggio 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1979, n. **22.**

Piano regionale di risanamento delle acque. Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 29 aprile 1975, n. 23.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 15 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'allegato di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23, è integrato dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

All'art. 3 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per la realizzazione di collettori ed impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue, la regione Piemonte può sostituire alla concessione del contributo in conto capitale quella del contributo in annualità, comprensivo delle quote interessi e delle quote per la restituzione del capitale ».

« Tale contributo è concesso nella misura e per la durata occorrenti al totale ammortamento dei mutui da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti ».

« Qualora i mutui vengano contratti con altri istituti di credito, i contributi in annualità vengono concessi sino alla misura massima consentita dalle condizioni previste per le operazioni con la Cassa depositi e prestiti. In questo caso la Regione può prestare garanzia fidejussoria sino al limite occorrente per il totale ammortamento del mutuo medesimo ».

Art. 3.

All'art. 5 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23, è aggiunto il seguente comma:

« Le riunioni della commissione sono valide con la presenza di un terzo dei membri ed i pareri espressi sono validi quando vengano adottati con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, a norma dell'art. 9, secondo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 1 ».

Art. 4.

All'art. 11 della legge regionale 29 aprile 1975, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per la concessione dei contributi in annualità di cui al precedente art. 3, sono autorizzati i limiti di impegno e conseguenti annualità di lire 1.000 milioni per l'anno finanziario 1979 e di lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1980.

All'onere di 1.000 milioni per l'anno finanziario 1979 si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo, con la denominazione « Contributi in annualità a favore di consorzi e di altri enti locali nelle spese per la costruzione di collettori e di impianti di depurazione degli scarichi di acque reflue » e lo stanziamento di 1.000 milioni in termini di competenza e di cassa.

All'onere di 3.000 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare dello stanziamento iscritto nel bilancio pluriennale 1979-81 in corrispondenza del programma 3.10. concernente la protezione e il risanamento delle acque.

Agli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 3 si provvede, a decorrere dall'anno finanziario 1979, con la disponibilità esistente al capitolo numero 8980 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979 ed ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi ».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 45 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 10 maggio 1979

VIGLIONE

(*Omissis*).

(8740)

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1979, n. **23.**

Modifica al terzo comma, art. 33, legge regionale 6 novembre 1978, n. 68.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 33 della legge regionale 6 novembre 1978, n. 68, è così modificato:

« Le guardie giurate volontarie devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e prestare giuramento davanti al pretore ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1979, n. **24.**

Interventi per la promozione e la diffusione del verde ambientale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per realizzare una coerente e partecipata politica di interventi nel campo della forestazione, della tutela e del miglioramento dell'ambiente, la Regione assume a proprio carico impegni finanziari relativi:

a) alla pubblicazione di materiale propagandistico o divulgativo sui temi della forestazione, della conoscenza degli alberi e, più in generale, dell'ambiente naturale, ivi compresi manifesti e locandine per la pubblicazione dell'iniziativa;

b) ad interventi specifici, da attuarsi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a stimolare la conoscenza e la ricerca sui problemi della forestazione ambientale ed ai temi ad essa connessi, ivi compresi quelli volti a valorizzare l'impiego dei prodotti forestali e del legno in particolare;

c) ad iniziative ritenute particolarmente idonee a promuovere una reale partecipazione della popolazione alla gestione ed al miglioramento dell'ambiente di vita, con particolare riguardo a quello urbano;

d) all'acquisto e alla distribuzione di piante, di arbusti, di attrezzature varie necessarie per raggiungere le finalità indicate nei precedenti comma;

e) ad ogni altro intervento per la promozione e la realizzazione degli obiettivi di cui ai principi e agli obiettivi della presente legge

Art. 2.

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 70 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante un utilizzo di una quota di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1979, di apposito capitolo con la denominazione: « Interventi per la promozione e la diffusione del verde ambientale » e con lo stanziamento di 70 milioni in termini di competenza e di cassa.

Le spese per gli anni finanziari 1980 e successivi saranno determinate con le leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte

Torino, addì 16 maggio 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1979, n. **25.**

Proroga dell'efficacia della classificazione alberghiera 1973-74 al 31 dicembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La classificazione degli alberghi, delle pensioni e delle locande del Piemonte, determinata per il biennio 1973-74 ai sensi del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 convertito in legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, e già prorogata dal 31 dicembre 1978 con leggi regionali 11 dicembre 1974, n. 37 e 10 gennaio 1977, n. 2, è ulteriormente prorogata a tutti gli effetti al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

Sino all'emanazione di una nuova normativa regionale in materia di classificazione alberghiera, sono fatte salve le facoltà e le procedure previste dagli articoli 2 e 9 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 975 in ordine alle possibilità di variazione della classificazione relativa a singoli esercizi alberghieri.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte ai sensi del sesto comma dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1979, n. **26.**

Disciplina del trattamento domiciliare dei pazienti emofilici.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 22 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il trattamento domiciliare dell'emofilia nella regione Piemonte è autorizzato dopo addestramento specifico degli emofilici e loro assistenti resi idonei tramite corsi organizzati secondo le direttive della presente legge.

Per trattamento domiciliare dell'emofilia si intende l'infusione endovenosa di emoderivati specifici effettuata dal paziente o da un suo assistente, familiare o terzo senza la presenza di personale sanitario, all'atto dell'insorgere di una emorragia o, comunque, in occasione di un evento traumatico, che giustifichino uno stato di necessità.

Art. 2.

L'istituzione dei corsi di addestramento di cui all'articolo precedente è autorizzato dalla giunta regionale previo accertamento del programma e dei requisiti per l'organizzazione dei medesimi. In prima istanza essi debbono essere istituiti presso ospedali in cui esista il dipartimento di emergenza ed accettazione di secondo livello; in seconda istanza in un centro ospedaliero per ogni comprensorio in cui sia previsto dal piano regionale un centro trasfusionale. Gli enti ospedalieri fino alla entrata in funzione delle U.L.S., ed in seguito gli organi direttivi della U.L.S., avanzano richiesta di autorizzazione alla giunta regionale allegando la documentazione:

1) strutture ospedaliere;
2) durata del corso;
3) programma del corso;
4) costituzione della commissione di cui all'art. 4.

Art. 3.

I corsi, la cui durata non potrà essere inferiore a 24 ore effettive, sono svolte da personale medico e paramedico esperto in malattie della coagulazione ed i. tecniche e metodologie trasfusionali, sotto la direzione di un medico trasfusionista nominato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero su segnalazione della commissione di cui all'articolo 4.

Art. 4.

Lo svolgimento teorico-pratico dei corsi di addestramento e le modalità di svolgimento vengono stabiliti da apposita commissione composta da: un rappresentante del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero fino allo scioglimento e, dopo l'entrata in funzione delle U.L.S., da un rappresentante del comitato di gestione dell'U.L.S.; dal direttore sanitario dello ente ospedaliero o suo delegato e, quando esistente dell'U.L.S., dal responsabile del servizio trasfusionale a cui si affida il corso; da un'assistente sociale designata dalla U.L.S. competente per territorio, nonchè da un rappresentante dei pazienti designato dalla associazione degli emofilici piemontesi. La medesima commissione stabilirà l'ammissione al corso dei pazienti e dei loro assistenti previo accertamento della loro idoneità psicofisica e della attuabilità nel singolo paziente della terapia domiciliare. Inoltre verificherà collegialmente al termine del corso la idoneità del paziente o del suo assistente ad effettuare il trattamento domiciliare.

Art. 5.

La domanda di ammissione al corso di addestramento deve essere presentata all'ente ospedaliero autorizzato o all'U.L.S., ai sensi dell'art. 2 della presente legge e deve contenere:

a) le generalità del paziente o dell'assistente o di entrambi;

b) la dichiarazione di accettazione dell'assistente da parte del paziente, quando questi non intenda o non sia in grado di praticare la autoinfusione;

c) il parere del medico curante.

Art. 6.

Al termine del corso, la commissione di cui all'art. 4 dichiara l'idoneità del paziente, o dell'assistente, o di entrambi ad effettuare l'autoinfusione o l'infusione, ovvero stabilisce un ulteriore congruo periodo di addestramento in caso di esito negativo della verifica prevista all'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 7.

I pazienti ed i loro assistenti devono attendere al trattamento domiciliare con la più scrupolosa osservanza delle tecniche apprese durante il corso.

Entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre 24 ore dall'autoinfusione o dall'infusione praticata a domicilio, il paziente deve sottoporsi a visita di controllo presso il servizio ospedaliero dal quale è stato dichiarato idoneo o presso il più vicino ospedale o presso il proprio medico curante.

In quest'ultimo caso il medico curante, ove ne ravvisi la necessità, prescrive la visita di controllo o il ricovero del paziente presso il più vicino centro ospedaliero.

Ciascun emofilico in trattamento domiciliare deve sottoporsi ogni sei mesi a visita medica generale e ad esami di controllo presso l'ospedale dal quale è stato dichiarato idoneo.

Art. 8.

L'ente ospedaliero o l'U.L.S. provvedono alle necessarie coperture assicurative per i danni eventualmente sofferti dai pazienti durante l'attività di addestramento svolta presso il proprio servizio trasfusionale.

L'ente ospedaliero e l'U.L.S. non rispondono dei danni al paziente derivanti da mancata osservanza delle norme contenute nella presente legge ed in particolare delle disposizioni di cui all'art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 maggio 1979

VIGLIONE

(8741)

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1979, n. **27.**

Provvedimenti relativi al finanziamento degli interventi resisi necessari a seguito degli eventi alluvionali del 7 agosto 1978 e integrazione della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somma di 50 miliardi, assegnata alla regione Piemonte, ai sensi della legge 19 gennaio 1979, n. 17, è destinata, per 7.700 milioni, alle finalità di cui all'art. 4 della legge 25 maggio 1970, n. 364, secondo quanto disposto dall'art. 1 della legge regionale 3 ottobre 1978, n. 60 e, per 42 300 milioni, alle finalità di cui all'art. 2, lettere *c*) e *d*) della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38.

Al bilancio per l'anno finanziario 1979 sono conseguentemente apportate le seguenti variazioni:

la dotazione del cap. 1030 di entrata è ridotta, in termini di competenza e di cassa, da 11.000 milioni a 7.700 milioni;

lo stanziamento del cap. 3890 di spesa è ridotto in termini di competenza da 11.000 milioni a 7.700 milioni, e, in termini di cassa, da 9.900 milioni a 7.700 milioni;

la somma di 42.300 milioni è iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 700 dello stato di previsione dell'entrata e al corrispondente cap. 9400 dello stato di previsione della spesa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 11 della legge regionale 29 giugno 1978, n. 38, è autorizzata, a decorrere dall'anno finanziario 1979, l'iscrizione nei bilanci regionali di appositi capitoli con le denominazioni: « Contributi in annualità per sopperire alle necessità derivanti da eventi alluvionali » e « Contributi in capitale per sopperire alle necessità derivanti da eventi alluvionali ».

Lo stanziamento dei capitoli di cui al precedente comma sarà determinato con le leggi di approvazione, di variazione o di assestamento di ciascun bilancio.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai termini dell'art. 45, sesto comma, dello statuto regionale, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 1° giugno 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 5 giugno 1979, n. 28.

Interventi a favore di consorzi tra enti locali per il trasporto dei rifiuti solidi ad integrazione della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 12 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione promuove nell'ambito delle aree di intervento previste dal « Piano orientativo per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani », approvato con deliberaizone del consiglio regionale 11 dicembre 1975, n. 54/C.R. 7462, la realizzazione dei servizi di trasporto dei rifiuti solidi urbani agli impianti di smaltimento e alle discariche controllate consortili.

Art. 2.

Gli enti di cui all'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 46, possono richiedere all'amministrazione regionale contributi per il trasporto dei rifiuti solidi urbani agli impianti di smaltimento e alle discariche controllate consortili.

I contributi, in conto capitale, possono essere concessi:

a) nella misura del 50 % della spesa riconosciuta ammissibile per l'acquisto di attrezzature (cassoni con capacità superiore a 10 mc, compattatori stazionari, autocompattatori, automotrici) necessarie al trasporto dei rifiuti solidi urbani dei centri di raccolta che distano più di 15 km dal centro di trattamento

b) come integrazione dei costi annui di gestione sostenuti a consuntivo dei consorzi per il trasporto dei rifiuti solidi allo impianto o alla discarica consortile. Il contributo regionale è proporzionale alle tonnellate trasportate e alle distanze, espresse in chilometri, dei centri di raccolta dall'impianto o dalla discarica consortile. Il contributo viene calcolato moltiplicando una quota proporzionale al costo unitario di trasporto (lire/km per t) per le tonnellate annue effettivamente conferite da ciascun comune del consorzio per la distanza che lo separa dall'impianto o dalla discarica consortile, a meno di una franchigia di 5 km; viene comunque escluso dal calcolo del contributo il comune in cui è collocato l'impianto o la discarica. La quota proporzionale è fissata fino al 1980 in 250 lire/km per t; successivamente potrà essere aggiornata, con deliberazione della giunta regionale, tenendo conto delle variazioni del costo dei trasporti. Gli enti interessati possono richiedere all'amministrazione regionale acconti relativi al contributo suddetto, nella misura del 50 % del contributo regionale riconosciuto per l'anno precedente. La formula per il calcolo del contributo regionale è riportata nell'allegato che fa parte integrante della presente legge.

Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 2 della presente legge, devono essere presentate al presidente della giunta regionale, per il 1979, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed entro il 31 marzo per gli anni successivi.

Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2 devono essere corredate da:

a) programma di utilizzazione delle attrezzature, con specifico riferimento alla loro dislocazione nell'ambito territoriale ed analisi dei tempi di utilizzazione;

b) previsione della spesa necessaria per l'acquisto delle attrezzature e analisi dei costi di gestione annui ripartiti per abitante servito e per tonnellata trasportata;

c) relazione sulla destinazione finale dei rifiuti solidi.

Le domande dirette ad ottenere i contributi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 devono essere corredate da:

a) relazione relativa ai metodi ed ai mezzi attuali utilizzati per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi nei comuni aderenti all'iniziativa consortile, con l'indicazione delle tonnellate annue di rifiuti prodotti in ciascun comune, popolazione residente e popolazione servita dalla raccolta;

b) rendiconto delle spese sostenute nell'anno precedente, articolato secondo le modalità di cui al punto *b*) del precedente art. 2;

c) relazione sullo stato di applicazione della tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani interni, prevista al titolo V della legge 20 marzo 1941, n. 366.

La giunta regionale delibera entro il 31 maggio di ogni anno il programma di finanziamento per il trasporto consortile dei rifiuti solidi.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 2.100 milioni negli anni dal 1979 al 1981.

Per l'anno finanziario 1979 la quota di spesa è determinata in lire 700 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per la quota di 200 milioni, mediante la disponibilità esistente nel fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale 14 marzo 1978, n. 12, e per la restante quota di 500 milioni, mediante la riduzione di pari ammontare del fondo speciale di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1979, nonchè mediante la riduzione di 700 milioni delle previsioni in termini di cassa del fondo speciale di cui al cap. 12600 del bilancio 1979, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione per l'anno finanziario medesimo, del cap. 9130 con la denominazione: « Contri-

buti in capitale a consorzi tra enti locali per l'acquisto di attrezzature per il trasporto dei rifiuti solidi» e con lo stanziamento di 700 milioni in termini di competenza e di cassa.

Per i successivi esercizi finanziari la determinazione delle quote di spesa destinate all'acquisto di attrezzature ed a contributi sulle spese di gestione del servizio di trasporto consortile dei rifiuti solidi è rinviata alle leggi di approvazione dei relativi bilanci.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 5 giugno 1979

VIGLIONE

(*Omissis*).

(8742)

LEGGE REGIONALE 15 giugno 1979, n. **29**.

Organizzazione e funzionamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 26 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'organizzazione e la gestione dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta, sono disciplinate, in attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi tra le regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, approvati con legge regionale.

Art. 2.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Piemonte, nel consiglio di amministrazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale, ciascun consigliere regionale vota per un massimo di quattro nomi; risultano eletti i sette nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti della regione Piemonte nel collegio sindacale dell'istituto, ciascun consigliere regionale vota per un solo nominativo.

L'esperto esterno all'istituto componente il comitato tecnico scientifico ed il dipendente della regione Piemonte componente il comitato di controllo, vengono eletti dal consiglio regionale.

I rappresentanti dei produttori zootecnici del comitato consultivo vengono nominati dalla giunta regionale su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative, dalle associazioni dei produttori zootecnici di cui alla legge regionale 30 agosto 1976, n. 45, e dell'associazione regionale allevatori.

La ripartizione dei rappresentanti di cui al comma precedente è effettuata con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta regionale, sentite le organizzazioni e le associazioni interessate.

Art. 3.

Per la costituzione del fondo di dotazione del centro interregionale per la riproduzione ed il miglioramento animale, previsto dall'art. 21 dell'accordo allegato alla presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di 90 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo di apposito capitolo con la denominazione: «Contributo per la costituzione del fondo di dotazione dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di 90 milioni.

(*Omissis*).

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 15 giugno 1979

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. **30**.

Tutela del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 26 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La Regione nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616, e nel rispetto delle competenze statali di cui all'art. 6 della Costituzione, si propone, con la presente legge, di dare applicazione agli articoli 5, primo e secondo comma, e 7 dello statuto ai fini della tutela e della valorizzazione del patrimonio etnografico e culturale del Piemonte, con particolare riguardo alle espressioni linguistiche delle singole comunità.

Art. 2.

Contributi

Ai fini previsti dal precedente articolo, la Regione concede contributi annuali ai comuni e ai loro consorzi, alle comunità montane, agli enti, agli istituti e alle associazioni che svolgono attività di studio, di ricerca, di tutela e di valorizzazione nella materia di cui alla presente legge mediante la organizzazione di corsi di studio, di seminari, di incontri e di convegni culturali; all'allestimento di mostre; la pubblicazione di riviste a carattere divulgativo e scientifico.

Art. 3.

Commissione consultiva

E' istituita una commissione consultiva, composta da:

1) l'assessore regionale all'istruzione, che la presiede;

2) il sovrintendente all'ufficio scolastico regionale, o suo delegato;

3) sette esperti designati da enti particolarmente qualificati ed impegnati nella promozione della materia.

Il rappresentante di cui al n. 2) è nominato previo consenso e su designazione dell'amministrazione di appartenenza.

La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni e scade comunque con lo scioglimento del consiglio regionale.

La nomina degli esperti è subordinata al parere delle competenti commissioni consiliari.

La commissione è organismo consultivo dell'assessorato regionale all'istruzione e ai beni culturali.

Art. 4.
Procedure

I soggetti di cui al precedente art. 2 che intendono avvalersi della presente legge presentano domanda entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno all'assessorato all'istruzione della regione Piemonte.

Le domande, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono essere corredate da:

a) programma dell'attività per cui si richiede il finanziamento;

b) preventivo di spesa;

c) eventuale relazione sulle attività culturali precedentemente svolte nella materia.

La giunta regionale, sentito il parere della commissione consultiva di cui all'art. 3 e della competente commissione consiliare, delibera l'ammontare del contributo, disponendo, su domanda del soggetto interessato, la erogazione di un'anticipazione di fondi nella misura massima del 60% del contributo ammesso.

I beneficiari del contributo sono tenuti a presentare una relazione documentata sull'attività svolta, ammessa al finanziamento

La liquidazione del contributo, dedotta la somma eventualmente anticipata, è disposta con decreto del presidente della giunta regionale dopo l'adempimento da parte del soggetto beneficiario di quanto previsto dal precedente comma.

Art. 5.
Norme finanziarie

Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 50 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1979, mediante una riduzione di pari importo, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al cap. 12500 dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: « Contributi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte » e con lo stanziamento di 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1980 e successivi sarà istituito il capitolo di cui al precedente comma, con lo stanziamento e la denominazione ivi indicati.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 20 giugno 1979

VIGLIONE

(8743)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 24 settembre 1979, n. **35.**

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 57 *del* 15 *ottobre* 1979)

(*Omissis*).

(9441)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793060)